



---

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 211

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

**Allegato: Notiziario delle delegazioni  
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di martedì 6 febbraio 2024

## INDICE

### Comitati

Per la legislazione:

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	5
---------------------------	-------------	---

### Commissioni riunite

1<sup>a</sup> (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 3<sup>a</sup> (Affari esteri e difesa):

<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	8
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 1)</i> . . . . .	»	62
<i>Plenaria (notturna)</i> . . . . .	»	62

2<sup>a</sup> (Giustizia) e 10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

<i>Plenaria</i> . . . . .	»	65
---------------------------	---	----

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	76
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	78

3<sup>a</sup> - Affari esteri e difesa:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 49)</i> . . . . .	»	84
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	84

4<sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:

<i>Plenaria</i> . . . . .	»	88
---------------------------	---	----

5<sup>a</sup> - Programmazione economica, bilancio:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 69)</i> . . . . .	»	96
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	96

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.*

6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	106
7 <sup>a</sup> - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 59)</i> . . . . .	»	112
<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	»	112
8 <sup>a</sup> - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	114
9 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo, agricoltura e pro- duzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 86)</i> . . . . .	»	118
10 <sup>a</sup> - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»	119
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	120

#### **Commissioni straordinarie**

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	127

#### **Commissioni e altri organismi bicamerali**

Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adole- scenza:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	129

#### **Commissioni bicamerali di inchiesta**

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	131

<b>ERRATA CORRIGE</b> . . . . .	<i>Pag.</i>	133
---------------------------------	-------------	-----

<b>Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali</b> . . . . .	<i>Pag.</i>	135
---	-------------	-----



## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Martedì 6 febbraio 2024

**Plenaria**

**33<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
MATERA

*La seduta inizia alle ore 13,50.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente MATERA, facente funzione di relatore, illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

*La seduta termina alle ore 14.*

## **PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SULL'AS 986**

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge non risulta corredato dall'analisi tecnico-normativa e dalla relazione sull'analisi d'impatto della regolamentazione;

considerata la rilevanza e la molteplicità dei profili relativi alle fattispecie disciplinate ritiene opportuno che il Governo predisponga una valutazione di impatto sul complesso delle misure approvate negli ultimi anni per affrontare lo stato di crisi delle imprese di interesse strategico nazionale, considerando in maniera integrata gli aspetti ambientali, sanitari, produttivi e occupazionali connessi all'attuazione delle misure in questione;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

*con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,*

ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per l'impiego del decreto-legge sono indicate nel preambolo facendo riferimento all'esigenza di prevedere misure di carattere procedimentale e processuale a garanzia della tempestività ed efficacia della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, nonché di adottare ulteriori misure finalizzate ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;

*sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,*

il decreto-legge reca disposizioni di contenuto specifico, corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo;

*con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,*

all'articolo 1, comma 1, capoverso, secondo periodo, è presente il riferimento alla « domanda di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 », che appare incompleto giacché al periodo successivo è citata più esaustivamente come la « domanda di nomina dell'esperto ». È, dunque, opportuno uniformare le due formulazioni nel senso più esteso;

all'articolo 3, comma 1, sono menzionati i « piani di riorganizzazione aziendale », che al comma 2 diventano i « programmi di cui al comma 1 ». Poiché la normativa di riferimento, di cui al combinato disposto degli articoli 54 e 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, utilizza sempre la parola « programmi », è opportuno adeguare di conseguenza la formulazione del comma 1;

sempre all'articolo 3, comma 1, si fa riferimento alla « prosecuzione aziendale, ai sensi [del] decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 », decreto che utilizza sempre la più corretta espressione « prosecuzione dell'esercizio d'impresa », come anche avviene nel citato decreto legislativo n. 270 del 1999;

all'articolo 4, comma 1, capoverso 74-bis, il comma 7 è formulato in modo poco chiaro nella parte in cui prevede che il commissario straordinario possa chiedere al tribunale « di archiviare la procedura di amministrazione straordinaria e la chiusura del conto vincolato », inducendo a ritenere che si possa chiedere di archiviare la chiusura del conto, oltre che la procedura di amministrazione straordinaria, invece che « di chiudere » il conto;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto,

invita il Governo a predisporre una valutazione di impatto sul complesso delle misure approvate negli ultimi anni per affrontare lo stato di crisi delle imprese di interesse strategico nazionale, considerando in maniera integrata gli aspetti ambientali, sanitari, produttivi e occupazionali;

sotto il profilo della qualità della legislazione,

*con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,*

invita la Commissione di merito a valutare la modifica delle seguenti disposizioni:

*all'articolo 1, comma 1, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: « non può essere proposta la domanda » inserire le seguenti: « di nomina dell'esperto »;*

*all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: « piani di riorganizzazione aziendale » con le seguenti: « programmi di riorganizzazione aziendale »;*

*all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: « prosecuzione aziendale » con le seguenti: « prosecuzione dell'esercizio d'impresa »;*

*all'articolo 4, comma 1, capoverso 74-bis, comma 7, sostituire le parole: « la chiusura del conto » con le seguenti: « di chiudere il conto ».*

## COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> RIUNITE

**1<sup>a</sup> (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

**3<sup>a</sup> (Affari esteri e difesa)**

Martedì 6 febbraio 2024

### Plenaria

**4<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza della Presidente della 3<sup>a</sup> Commissione*  
**CRA XI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.*

*La seduta inizia alle ore 10,10.*

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(995) Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di giovedì 1<sup>o</sup> febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine, previsto per le ore 14 di venerdì 2 febbraio, sono stati presentati 9 ordini del giorno e 152 emendamenti, pubblicati in allegato.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione generale.

Propone, quindi, di passare alla illustrazione degli ordini del giorno e delle proposte emendative.

Convengono le Commissioni riunite.



Relativamente agli ordini del giorno, sono considerati come illustrati i seguenti: G/995/1/1e3, G/995/2/1e3, G/995/3/1e3, G/995/4/1e3.

Successivamente, il senatore ALFIERI (*PD-IDP*) illustra l'ordine del giorno G/995/5/1e3, volto ad assicurare che vengano garantiti i diritti delle persone detenute o private della libertà personale anche nelle strutture che si prevede di realizzare in Albania.

Gli ordini del giorno G/995/6/1e3, G/995/7/1e3 e G/995/9/1e3 si intendono illustrati.

Il senatore ALFIERI (*PD-IDP*) dà conto dell'ordine del giorno G/995/8/1e3, spiegando che esso mira al reperimento, da parte del Governo, delle risorse finanziarie necessarie a sostenere gli enti locali preposti all'accoglienza dei migranti in Albania.

Si passa, quindi, alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 1.

Il senatore ALFIERI (*PD-IDP*) svolge alcune considerazioni di carattere generale sulle proposte emendative presentate dal proprio gruppo riguardanti l'articolo 1.

I restanti emendamenti si intendono illustrati, come anche quelli riferiti all'articolo 2.

Si passa, quindi, alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 3.

Il senatore MARTON (*M5S*) illustra brevemente, in particolare, l'emendamento 3.4 chiedendo, al contempo, al rappresentante del Governo, come verrà gestita, in pratica, l'accoglienza dei migranti, ovvero se verranno inviati direttamente in Albania oppure previa procedura di identificazione in Italia.

Il senatore ALFIERI (*PD-IDP*), nel dare conto delle proposte emendative presentate dal proprio gruppo, tiene a sottolineare come esse abbiano lo scopo precipuo di mettere in evidenza il doppio standard che, inevitabilmente, verrà a crearsi nei livelli di accoglienza ora esistenti in Italia, rispetto a quelli che potranno essere realizzati in Albania. Sottolinea, inoltre, come l'intero provvedimento ingeneri una onerosa e inutile duplicazione di costi e di risorse nella politica migratoria nazionale.

Il sottosegretario Wanda FERRO, nel replicare al senatore Marton, sottolinea che analogo proposta di modifica, d'iniziativa dell'onorevole Magi, è stata oggetto di ampio dibattito anche alla Camera dei deputati. Precisa, quindi, che la soppressione della parola « anche » avrebbe un significato restrittivo della norma e non favorirebbe la soluzione delle difficoltà esistenti, poiché si

tratta in ogni caso di persone arrivate sui barconi, che vengono salvate e portate nelle strutture che saranno realizzate in Albania.

Risponde poi al senatore Alfieri, ricordando che anche tale questione è stata già affrontata in prima lettura. Assicura che le procedure di identificazione e presentazione della domanda di protezione internazionale, presso i centri di prima assistenza, sono standardizzate, così come i criteri per la selezione delle persone vulnerabili, in particolare donne incinta e minori non accompagnati.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Si passa, quindi, alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 4.

Il senatore ALFIERI (*PD-IDP*), nel dare conto degli emendamenti presentati dal proprio gruppo, fa presente l'esigenza imprescindibile di garantire la protezione internazionale dei diritti di tutte le persone accolte. In particolare, stigmatizza la circostanza per cui in Italia, come è noto, esiste un consolidato sistema di organizzazioni non governative specializzato nelle varie fasi della filiera volta ad assistere i migranti: desta viva preoccupazione il fatto che, inevitabilmente, questo sperimentato approccio non potrà più funzionare per le persone che verranno accolte in Albania.

Il senatore MARTON (*M5S*), illustra, in particolare, l'emendamento 4.18 mirante ad assicurare agli stranieri, in territorio albanese, gli stessi diritti garantiti dalla Costituzione italiana e dalla Convenzione europea dei diritti e delle libertà fondamentali (CEDU).

Dà conto, inoltre, dell'emendamento 4.20, spiegando che esso ha lo scopo di garantire un interprete o un mediatore, ai richiedenti asilo, durante i collegamenti online di verifica del loro *status*.

La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) sottolinea che gli emendamenti di Italia Viva all'articolo 4, eccetto la proposta 4.2 soppressiva dell'articolo, sono volti a garantire maggiori tutele.

L'emendamento 4.14 ha l'obiettivo di consentire allo straniero l'accesso all'elenco dei nominativi dei difensori dotati di specifici criteri, cioè specializzati in materia di immigrazione, che risulta sempre più complessa.

Con l'emendamento 4.26, si prevede di ampliare da 500 a 5.000 euro il rimborso per l'avvocato del migrante ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che si rechi in Albania per lo svolgimento del suo incarico, ritenendo insufficiente la cifra prevista dal comma 5 dell'articolo 4.

L'emendamento 4.38 precisa che, nell'applicazione del Protocollo, siano osservate le leggi e i Trattati internazionali vigenti in materia e comunque siano garantiti il rispetto e la tutela della dignità e dei diritti fondamentali della persona.

Infine, l'emendamento 4.53 propone di sopprimere la clausola di invarianza di spesa, in quanto sarebbe degradante per la dignità delle persone condizionarne la tutela ai vincoli di bilancio.

Il sottosegretario Wanda FERRO assicura che il testo del Protocollo reca le misure necessarie per evitare disparità di trattamento dal punto di vista del diritto alla difesa, anche con la presenza in loco del difensore, e dell'assistenza delle persone con patologie psichiatriche da parte di personale medico specializzato.

È infatti intenzione del Governo creare un sistema adeguatamente strutturato per l'accoglienza, senza voltare le spalle alle persone più bisognose. A tale riguardo, precisa che le ONG e le altre associazioni possono svolgere la loro attività di assistenza legale o medica anche attraverso Frontex o il consolato del Paese di origine del migrante.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Si passa, quindi, alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 5.

Il senatore ALFIERI (*PD-IDP*) evidenzia come i propri emendamenti a tale articolo, di natura soprattutto soppressiva, abbiano la finalità di evidenziare le contraddizioni presenti nel disegno di legge in esame, che si riverberano, in sostanza, nella inutile duplicazione di sedi, documenti e strutture (si pensi, ad esempio, ai sistemi fognari), ponendo, di tal guisa, la questione dirimente della sostenibilità economica del provvedimento stesso.

La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) illustra l'emendamento 5.19, che è volto a garantire ai parlamentari e ai membri del Parlamento europeo il libero accesso alle strutture realizzate in attuazione del Protocollo, per l'esercizio delle loro prerogative, ai sensi dell'articolo 67 della Costituzione.

Con l'emendamento 5.0.1, infine, si propone l'assunzione straordinaria di un contingente di forze di Polizia, tra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza e Corpo di Polizia penitenziaria, al fine di garantire il controllo e la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il sottosegretario Wanda FERRO ritiene apprezzabile la preoccupazione del senatore Alfieri circa la dotazione di rete fognaria e altri servizi delle nuove strutture. A tale proposito, ricorda che occorre adeguare e ampliare anche i centri esistenti sul territorio italiano utilizzati finora per l'accoglienza degli immigrati e che non sembrano sufficientemente dignitosi per un Paese come l'Italia, proprio perché la solidarietà va dimostrata anche dopo il momento dello sbarco dei migranti.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.19, ricorda che identica proposta è stata presentata alla Camera dall'onorevole Boschi. Assicura che, come previsto dalla normativa vigente, i parlamentari potranno accedere liberamente a queste strutture, eventualmente anche a proprie spese.

Con riferimento all'emendamento 5.0.1, essendo state riscontrate difficoltà tecniche nello scorrimento delle graduatorie, conviene sulla neces-

sità di svolgere appositi concorsi per i ruoli indicati, in modo da assumere tra l'altro personale specificamente formato.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Si passa, quindi, alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 6.

Il senatore ALFIERI (*PD-IDP*) illustra succintamente le proposte emendative del proprio gruppo riferite all'articolo in questione.

Il sottosegretario Wanda FERRO precisa che l'articolo 6 è stato in parte modificato in prima lettura per recepire le condizioni formulate dalla Commissione bilancio.

Al comma 4, è stata inserita la previsione di spesa per il trattamento di missione del personale inviato in Albania, per una più puntuale e sistematica indicazione delle disposizioni che determinano oneri oggetto di copertura, sopprimendola conseguentemente al secondo periodo del comma 10 dell'articolo 5, recante le disposizioni organizzative.

Al comma 5, è stato esplicitato che l'autorizzazione di spesa di 8 milioni in favore del Ministero della giustizia, di cui al comma 1, lettera a), è riferita all'anno 2024.

Sono state aggiornate le disposizioni di copertura dei commi 6 e 7, lettera c), sulla riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale e di parte corrente, al fine di fare riferimento al vigente bilancio triennale 2024-2026.

Al comma 9, sono state soppresse le parole: « ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni della presente legge », dal momento che il riferimento all'immediata attuazione del provvedimento è di regola contenuto nel testo di decreti-legge, per i quali si rende necessario apportare le occorrenti variazioni di bilancio con particolare tempestività.

Precisa, infine, che la spesa prevista è di 140 milioni di euro per il primo anno, ma andrà a diminuire per gli anni successivi e l'Unione europea fornirà un significativo contributo. Conferma che parte delle risorse saranno a valere sui fondi di riserva dei singoli Ministeri, tuttavia si tratta di una scelta politica del Governo, che ritiene la soluzione all'emergenza migratoria come una delle priorità per il Paese.

I restanti emendamenti si intendono illustrati, come anche quelli riferiti all'articolo 7.

Il PRESIDENTE ricorda che alle ore 11,30 si svolgerà, in sede di Uffici di Presidenza integrati, l'audizione dell'ambasciatore Bucci.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 10,55.*

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 995

### G/995/1/1 e 3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

premessi che:

le procedure previste dall'articolo 3 del provvedimento di fatto consentono modalità di respingimenti collettivi, pratica vietata dal diritto internazionale del mare, in netto contrasto con gli articoli 10 e 117 della Costituzione, con il codice della navigazione e con le disposizioni del codice penale che punisce l'omissione di soccorso;

il provvedimento in esame è in palese contrasto con il diritto dell'Unione, Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea, comunemente conosciuta come Convenzione di Dublino, perché i migranti hanno il diritto di essere accolti dallo Stato europeo dove mettono piede. Quindi, se salvati in mare da navi italiane, il territorio di pronta accoglienza è l'Italia, non l'Albania;

anche secondo l'UNHCR, le domande dei richiedenti asilo dovrebbero di norma essere esaminate nel territorio dello Stato in cui i migranti arrivano e nel quale richiedono protezione, o che li ha intercettati, o che comunque abbia giurisdizione su di loro;

sebbene in alcune circostanze l'esame delle richieste di protezione internazionale al di fuori del territorio dello Stato che ha effettuato l'intercettazione possa costituire un'alternativa alle procedure svolte all'interno del Paese, tale soluzione deve garantire comunque il pieno rispetto dei diritti delle persone interessate, compreso l'accesso alla protezione internazionale;

l'attuazione del protocollo porta inevitabilmente sia al prolungamento del viaggio delle persone prese a bordo in alto mare, sia a ritardare l'accesso in Italia ai servizi di prima assistenza per le persone con esigenze specifiche, come minori, donne incinte e persone vulnerabili;

è bene ricordare come nel corso del 2023 l'Italia sia stata ripetutamente condannata – vale per tutte, la Corte Edu, 30 marzo 2023 –,

per le condizioni di trattenimento subite da alcune persone nell'*hotspot* di Lampedusa tra il 2017 e il 2019;

infine, la Corte europea dei diritti dell'uomo, così come la Corte di giustizia dell'Unione europea, hanno precisato che non esiste una presunzione assoluta di sicurezza per nessuno, neanche per gli Stati membri dell'Unione europea; l'Albania non lo è nemmeno,

impegna il Governo:

ad evitare che nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo siano condotte donne in stato di gravidanza o con figli minorenni;

ad istituire anche presso le strutture delocalizzate in Albania uno speciale ufficio specializzato in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea;

a prevedere che, nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del Protocollo non possano essere condotte persone minori non accompagnate e vulnerabili, che vanno, invece, immediatamente ospitate in Italia;

a consentire l'accesso alle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), a parlamentari italiani ed europei per esercitare le proprie prerogative parlamentari accompagnati da personale tecnico in materia, nonché a mediatori interculturali capaci di svolgere una funzione di « ponte » tra i bisogni delle persone migranti e le risposte offerte da enti pubblici italiani ed albanesi;

ad assicurare che, nelle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), siano rispettate le condizioni di accoglienza sancite dalla Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale;

a garantire che venga valutato caso per caso, e non collettivamente, se una persona migrante possa essere trattenuta nelle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), per il solo fatto di essere richiedente protezione internazionale.

---

### **G/995/2/1 e 3**

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame è in palese contrasto con il diritto dell'Unione, Convenzione sulla determinazione dello Stato competente

per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea, comunemente conosciuta come Convenzione di Dublino, perché i migranti hanno il diritto di essere accolti dallo Stato europeo dove mettono piede. Quindi, se salvati in mare da navi italiane, il territorio di pronta accoglienza è l'Italia, non l'Albania;

le procedure previste dall'articolo 3 del provvedimento consentono, di fatto, modalità di respingimenti collettivi, pratica vietata dal diritto internazionale del mare, in netto contrasto con gli articoli 10 e 117 della Costituzione, con il codice della navigazione e con le disposizioni del codice penale che punisce l'omissione di soccorso;

i dati forniti dal Ministero dell'interno riguardo agli ingressi irregolari in Italia per l'anno in corso, al 31 dicembre 2023, risultano essere 157.562, di cui 17.319 minori: 52 mila persone in più rispetto al 2022 e 90 mila rispetto al 2021. A fronte di ciò non risulta che sia stato assicurato alle patrie galere nessun trafficante, nonostante l'impegno del Governo di dare caccia spietata lungo tutto il globo terraqueo agli scafisti;

inoltre, il 13 dicembre scorso, la Corte costituzionale albanese, in seguito ad un ricorso presentato dall'opposizione parlamentare, ha sospeso per 3 mesi la procedura di ratifica dell'Accordo, al fine di verificare la compatibilità di quest'ultimo con la Costituzione albanese e le Convenzioni internazionali;

sono molte le criticità, contenute nel provvedimento, inerenti il rispetto della dignità, della libertà personale, dei diritti di difesa ed è facile immaginare che cresceranno esponenzialmente con questa delocalizzazione; è bene ricordare come nel corso del 2023 l'Italia sia stata ripetutamente condannata – vale per tutte, la Corte Edu, 30 marzo 2023 –, per le condizioni di trattenimento subite da alcune persone nell'*hotspot* di Lampedusa tra il 2017 e il 2019;

infine, la Corte europea dei diritti dell'uomo, così come la Corte di giustizia dell'Unione europea, hanno precisato che non esiste una presunzione assoluta di sicurezza per nessuno, neanche per gli Stati membri dell'Unione europea; l'Albania non lo è nemmeno,

impegna il Governo:

a porre in essere tutte le misure necessarie affinché sia istituito uno speciale ufficio di servizi di assistenza psicologica che, attraverso l'impiego di personale qualificato, garantisca condizioni minime di serenità psicologica e psichica sia agli operatori, sia ai migranti;

a garantire l'accesso alle strutture delocalizzate in Albania ai rappresentanti dell'UNHCR e delle ONG;

ad istituire, anche presso le strutture delocalizzate in Albania, uno speciale ufficio di servizi del Garante nazionale dei diritti delle persone



private delle libertà personali al fine di svolgere in piena autonomia le sue funzioni di monitoraggio come previsto dalla legislazione in materia.

---

**G/995/3/1 e 3**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame è in palese contrasto con il diritto dell'Unione, Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea, comunemente conosciuta come Convenzione di Dublino, perché i migranti hanno il diritto di essere accolti dallo Stato europeo dove mettono piede. Quindi, se salvati in mare da navi italiane, il territorio di pronta accoglienza è l'Italia, non l'Albania;

l'articolo 4 del provvedimento (Giurisdizione e legge applicabile) reca disposizioni, poco chiare, in materia di rilascio della procura speciale al difensore da parte dello straniero sottoposto alle procedure di riconoscimento dello status internazionale di rifugiato;

anche l'UNHCR ha sollecitato le autorità italiane a chiarire le modalità con cui saranno svolte le attività di registrazione delle domande di asilo e i colloqui della fase amministrativa della procedura di riconoscimento della protezione internazionale;

sebbene l'uso della modalità di colloquio a distanza può contribuire all'efficienza dei sistemi nazionali di asilo, i colloqui dovrebbero essere svolti in presenza ogni qualvolta ciò sia possibile, poiché il colloquio stesso e la possibilità per il richiedente di esprimersi al meglio sono aspetti fondamentali per garantire l'equità procedimentale;

i colloqui o le audizioni a distanza possono non essere adatti o appropriati per tutti gli individui, ad esempio quando esigenze specifiche, come quelle legate all'età, alla vista o all'udito, alla salute mentale o a traumi o fattori di altra natura impediscono una partecipazione efficace al colloquio,

impegna il Governo

a garantire al richiedente e al suo legale rappresentante la possibilità di esercitare in modo significativo ed efficace il diritto all'assistenza e alla difesa legale, con specifico riferimento sia all'effettiva possibilità di scegliere il proprio rappresentante legale tra professionisti qualificati, sia alla necessità di stabilire un vero rapporto di fiducia con il proprio rappresentante legale.

---



**G/995/4/1 e 3**

AURORA FLORIDIA, MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame è in palese contrasto con il diritto dell'Unione, Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea, comunemente conosciuta come Convenzione di Dublino;

la civiltà italiana ed europea non può scordare i suoi fondamenti solidali poiché troppo sono le morti a cui abbiamo dovuto assistere in questi anni di bambini e ragazzi, di donne che, a causa della mancanza di canali legali per entrare in Europa, sono stati costretti ad affidarsi ai trafficanti con la speranza di una vita migliore;

l'esperienza insegna che la chiusura delle frontiere non elimina il flusso incontrollato di migranti, ma finisce anzi per provocare continue emergenze umanitarie tenendo in scacco la capacità dell'Europa di accogliere coloro che hanno diritto alla protezione internazionale;

molti minori, molte donne anche in stato di gravidanza in arrivo dalla Libia ci raccontano di lunghi mesi di lavoro forzato per potersi pagare il passaggio sui barconi, sono visibilmente denutriti e ancora sotto shock per le violenze subite e chi non è abbastanza forte muore;

i corridoi umanitari sono uno strumento di ingresso legale in Europa offerto a persone vulnerabili, in fuga da guerre, persecuzioni, fame. Salvano soprattutto famiglie con bambini, soggetti con disabilità, donne sole, anziani, malati. Rappresentano una grande speranza malgrado la sproporzione numerica tra i beneficiari e quanti languono in lunghi esodi tra mari, montagne, deserti. Non sono un lasciapassare per chiunque, ma poiché debolezza e patimento sono la realtà di pressoché tutti i profughi e i migranti, i corridoi hanno un significato universale;

promossi dalla società civile con l'appoggio dello Stato, i corridoi sottraggono persone sradicate ai trafficanti delle rotte illegali, ai barconi di fortuna delle traversate mediterranee, alle violenze delle rotte balcaniche,

impegna il Governo

ad implementare con ogni mezzo l'ingresso legale e sicuro a donne, uomini e bambini che vivono da anni nei campi profughi in condizioni di grande precarietà, sottraendo, in tal modo, ai trafficanti di esseri umani il monopolio del trasferimento delle persone.

---

**G/995/5/1 e 3**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 995 di autorizzazione alla Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno;

premesso che:

con il Trattato i due Paesi attribuiscono un'importanza prioritaria ad una « stretta e incisiva collaborazione per regolare, nel rispetto della legislazione vigente, i flussi migratori » nonché a sviluppare in tale ambito « la cooperazione fra i competenti organi della Repubblica di Albania e della Repubblica italiana »;

la soluzione prospettata presenta, tuttavia, diversi aspetti problematici e di illegittimità, a partire dalle irragionevoli discriminazioni di trattamento che si produrranno in applicazione di questo accordo tra gli stranieri che giungeranno in Italia e quelli che in base al protocollo saranno trasportati nei centri albanesi, con riferimento al sistema di accoglienza in generale, e rispetto all'applicazione di alcune garanzie fondamentali riconosciute dalle direttive europee e che troveranno applicazione esclusivamente con riferimento agli stranieri che presenteranno domanda direttamente in Italia;

inoltre, si prevede che negli istituendi centri in Albania possano svolgersi anche funzioni penitenziarie, con esecuzioni di misure cautelari *in loco* detentive o di pene detentive irrogate agli stranieri già trattenuti per i reati da loro commessi in tali strutture;

i cittadini detenuti nelle strutture presenti nel nostro Paese si avvalgono della tutela dell'azione esercitata dal Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e gli ha attribuito il compito di vigilare affinché la custodia delle persone sottoposte alla limitazione della libertà personale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, affinché la custodia sia attuata in conformità alle norme nazionali e alle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia;

in base all'articolo 67, della legge 26 luglio 1975, n. 354 recante ordinamento penitenziario, ai parlamentari è consentito accedere a dette strutture senza richiedere l'autorizzazione all'accesso prevista dal regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario,

impegna il Governo

ad assicurare anche nelle strutture che si prevede di realizzare in Albania, ai sensi del presente provvedimento, la possibilità di intervento tempe-

stivo e costante da parte del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, nonché l'accesso dei parlamentari in carica.

---

**G/995/6/1 e 3**

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, LA MARCA, MELONI, PARRINI, VALENTE

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 995 di autorizzazione alla Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno;

con il Trattato i due Paesi attribuiscono un'importanza prioritaria ad una « stretta ed incisiva collaborazione per regolare, nel rispetto della legislazione vigente, i flussi migratori » nonché a sviluppare in tale ambito « la cooperazione fra i competenti organi della Repubblica di Albania e della Repubblica Italiana »;

la soluzione prospettata presenta, tuttavia, diversi aspetti problematici e di illegittimità, a partire dalle irragionevoli discriminazioni di trattamento che si produrranno in applicazione di questo accordo tra gli stranieri che giungeranno in Italia e quelli che in base al protocollo saranno trasportati nei centri albanesi, con riferimento al sistema di accoglienza in generale, e rispetto all'applicazione di alcune garanzie fondamentali riconosciute dalle direttive europee e che troveranno applicazione esclusivamente con riferimento agli stranieri che presenteranno domanda direttamente in Italia;

inoltre, emerge un'ulteriore criticità nella gestione del personale che sarà impegnato per l'attuazione del Protocollo. Difatti, oltre al personale italiano sia sanitario che giuridico, è previsto anche lo spostamento in Albania di un contingente di 500 uomini delle forze dell'ordine, tra Carabinieri, Polizia e Guardia di finanza, che dovrà essere impiegato nell'*hotspot* e nel centro per i rimpatri previsti dall'accordo;

considerato che:

la delicata gestione del fenomeno migratorio dovrebbe essere affrontata potendo impiegare e assumere personale altamente professionalizzato e motivato;

pur non essendo stati forniti in maniera esauriente i dati relativi alle nuove assunzioni del personale che sarà impiegato nell'attuazione del

Protocollo, al momento, stando ai dati ricavati, sembrerebbero numeri insufficienti a coprire le figure necessarie alle attività previste dal Protocollo;

in particolare, riguardo al contingente relativo alla sicurezza, oltre 500 uomini e donne saranno spostate in Albania e distratti dal presidio del territorio nazionale, con un costo superiore poiché inquadrati all'interno della disciplina giuridica delle missioni internazionali,

impegna il Governo

ad adottare le opportune misure integrative del provvedimento in oggetto, al fine di consentire l'assunzione di nuovo personale, atto a coprire le funzioni previste per l'attuazione del Protocollo e preservare in tal modo le risorse che operano all'interno del territorio nazionale.

---

### **G/995/7/1 e 3**

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, LA MARCA, MELONI, PARRINI, VALENTE

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 995 di autorizzazione alla Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno;

premesso che:

con il Trattato i due Paesi concordano nell'attribuire un'importanza prioritaria ad una « stretta ed incisiva collaborazione per regolare, nel rispetto della legislazione vigente, i flussi migratori » nonché a sviluppare in tale ambito « la cooperazione fra i competenti organi della Repubblica di Albania e della Repubblica italiana »;

come già evidenziato nell'*iter* parlamentare dal gruppo del Partito Democratico e da molti dei soggetti auditi presso la Camera dei deputati, sono diversi gli aspetti problematici e di illegittimità del protocollo in esame e delle disposizioni applicative, a partire dalle irragionevoli discriminazioni di trattamento che si produrranno in applicazione di questo accordo tra gli stranieri che giungeranno in Italia e quelli che in base al protocollo saranno trasportati nei centri albanesi, con riferimento al sistema di accoglienza in generale, e rispetto all'applicazione di alcune garanzie fondamentali riconosciute dalle direttive europee e che troveranno applicazione esclusivamente con riferimento agli stranieri che presenteranno domanda direttamente in Italia,

impegna il Governo

a prevedere che le risorse previste per l'attuazione del suddetto Accordo siano finalizzate al sistema di accoglienza gestito dai comuni al fine di rafforzarlo.

---

**G/995/8/1 e 3**

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, LA MARCA, MELONI, PARRINI, VALENTE

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 995 di autorizzazione alla Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno;

premesso che:

con il Trattato i due Paesi attribuiscono un'importanza prioritaria ad una « stretta ed incisiva collaborazione per regolare, nel rispetto della legislazione vigente, i flussi migratori » nonché a sviluppare in tale ambito « la cooperazione fra i competenti organi della Repubblica di Albania e della Repubblica italiana »;

la soluzione prospettata presenta, tuttavia, diversi aspetti problematici e di illegittimità, a partire dalle irragionevoli discriminazioni di trattamento che si produrranno in applicazione di questo accordo tra gli stranieri che giungeranno in Italia e quelli che in base al protocollo saranno trasportati nei centri albanesi, con riferimento al sistema di accoglienza in generale, e rispetto all'applicazione di alcune garanzie fondamentali riconosciute dalle direttive europee e che troveranno applicazione esclusivamente con riferimento agli stranieri che presenteranno domanda direttamente in Italia;

a fronte di tali criticità, dalla relazione tecnica della Ragioneria dello Stato emerge che l'Italia dovrà sostenere ingenti spese per costruire le fogne, allacciare l'elettricità, disboscare le aree, nonché per pagare il personale, i servizi e i viaggi, pari a 230 milioni di euro, cui vanno aggiunti altri 75 milioni per esportare e collegare il sistema giudiziario italiano con l'Albania, per un conto totale che va ben oltre i 300 milioni di euro;

dette risorse saranno finalizzate a finanziare le operazioni da parte di autorità italiane nei confronti di non oltre 3000 stranieri l'anno, soccorsi in acque internazionali, che vi saranno portati da navi militari italiane e nei quali saranno soggetti alla legislazione italiana – un nu-

mero decisamente esiguo rispetto alla dimensione del fenomeno migratorio nel nostro paese;

al contempo, la gestione dei flussi migratori sul territorio nazionale vede notevoli criticità, anche tenuto conto dell'incremento degli sbarchi dell'ultimo anno;

al riguardo, si segnala in particolare il tema del finanziamento delle attività degli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati,

impegna il Governo

a individuare, sin dal prossimo provvedimento utile, le opportune risorse finanziarie per sostenere le attività degli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati.

---

### **G/995/9/1 e 3**

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, LA MARCA, MELONI, PARRINI, VALENTE

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 995 di autorizzazione alla Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno;

con il Trattato i due Paesi concordano nell'attribuire un'importanza prioritaria ad una « stretta ed incisiva collaborazione per regolare, nel rispetto della legislazione vigente, i flussi migratori » nonché a sviluppare in tale ambito « la cooperazione fra i competenti organi della Repubblica di Albania e della Repubblica Italiana »;

come già evidenziato nell'*iter* parlamentare dal gruppo del Partito Democratico e da molti dei soggetti auditi, sono diversi gli aspetti problematici e di illegittimità del protocollo in esame e delle disposizioni applicative, a partire dalle irragionevoli discriminazioni di trattamento che si produrranno in applicazione di questo accordo tra gli stranieri che giungeranno in Italia e quelli che in base al protocollo saranno trasportati nei centri albanesi, con riferimento al sistema di accoglienza in generale, e rispetto all'applicazione di alcune garanzie fondamentali riconosciute dalle direttive europee e che troveranno applicazione esclusivamente con

riferimento agli stranieri che presenteranno domanda direttamente in Italia;

inoltre, allarmanti sono i numeri indicati nella relazione tecnica della Ragioneria dello Stato che hanno messo in luce l'immane sforzo economico che l'Italia dovrà sostenere per costruire le fogne, allacciare l'elettricità, disboscare le aree, nonché le enormi risorse in termini di milioni che si renderanno necessari per pagare il personale, i servizi e i viaggi;

secondo i dati riportati dalla Ragioneria generale dello Stato, infatti, il protocollo sottoscritto da Italia e Albania vale 230 milioni di euro, cui vanno aggiunti altri 75 milioni per esportare e collegare il sistema giudiziario italiano con l'Albania, fino ad un conto totale che va ben oltre i 300 milioni di euro;

dette risorse saranno finalizzate a finanziare le operazioni da parte di autorità italiane nei confronti di non oltre 3000 stranieri l'anno, soccorsi in acque internazionali, che vi saranno portati da navi militari italiane e nei quali saranno soggetti alla legislazione italiana – un numero decisamente esiguo rispetto alla dimensione del fenomeno migratorio nel nostro paese;

il raccordo tra Governo e Parlamento, in relazione all'andamento dell'attuazione del Protocollo in questione, assume un rilievo di particolare rilevanza,

impegna il Governo

a relazionare, con cadenza semestrale, alle Camere riguardo l'attuazione del Protocollo, per quanto concerne l'operatività dei Cpr previsti, il numero dei migranti accolti, nonché i profili finanziari della sua applicazione.

---

## Art. 1.

### 1.1

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, MELONI, LA MARCA, VALENTE, VERDUCCI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 1.2

ENRICO BORGHI, MUSOLINO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**1.3**

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 1.***(Finanziamento del fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo)*

1. Al fine di finanziare le attività degli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, il fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 94.856.475 per l'anno 2024, 125.351.115 per l'anno 2025, 125.492.482 per l'anno 2026, 125.500.839 per l'anno 2027, 125.702.673 per l'anno 2028, e 120.000.000 a decorrere dall'anno 2029. ».

*Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 commi da 1 a 5 e comma 7.*

*Conseguentemente all'articolo 6, comma 6 sostituire l'alinea con la seguente: « Agli oneri derivanti dall'articolo 1, pari a 94.856.475 per l'anno 2024, 125.351.115 per l'anno 2025, 125.492.482 per l'anno 2026, 125.500.839 per l'anno 2027, 125.702.673 per l'anno 2028, e 120.000.000 a decorrere dall'anno 2029, si provvede: ».*

---

**Art. 2.****2.1**

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, MELONI, LA MARCA, VALENTE, VERDUCCI

*Sopprimere l'articolo.***2.2**

MUSOLINO, ENRICO BORGHI

*Sopprimere l'articolo.*



**2.3**

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Al comma 1, dopo le parole: « a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, », aggiungere le seguenti: « stabilita ».*

---

**Art. 3.****3.1**

ENRICO BORGHI, MUSOLINO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**3.2**

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, MELONI, LA MARCA, VALENTE, VERDUCCI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**3.4**

MAIORINO, MARTON, CATALDI, DE ROSA, ETTORE ANTONIO LICHERI

*Al comma 1, premettere il seguente:*

« 01. Nelle more dell'entrata in vigore del Protocollo, le amministrazioni pubbliche interessate dalla sua attuazione svolgono sopralluoghi finalizzati alla verifica della compatibilità delle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del Protocollo e delle erigende strutture di cui alle lettere A) e B) dell'Allegato 1 al Protocollo con l'applicabilità delle discipline di cui all'articolo 4, comma 1, e l'effettività dei diritti conseguenti. Le medesime amministrazioni di cui al periodo precedente effettuano, altresì, indagini in ordine alla disciplina vigente nel territorio albanese in materia di condizione e trattamento dello straniero, ai fini della verifica della sua aderenza ai principi della disciplina italiana ed europea concernenti l'accoglienza e il trattenimento delle persone di cui all'articolo 3, comma 2. Il Governo trasmette tempestivamente alle Camere una relazione recante le risultanze dei predetti sopralluoghi e delle predette indagini. ».

---

**3.3**

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 1.*

---

**3.5**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:**« 0a) la Procura della Repubblica di Roma, per i provvedimenti di competenza; ».*

---

**3.6**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: « del presente comma », aggiungere le seguenti: « e per assicurare ai migranti una informativa di cultura legale riguardo ai principi e ai valori comunemente riconosciuti nell'Unione Europea, con particolare riferimento al rispetto delle differenze di genere, al rispetto dell'individuo e in generale a tutte le abitudini di convivenza diverse da quelle abitualmente usate nel Paese di origine; ».*

---

**3.7**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:**« i-bis) uno speciale ufficio di servizi di assistenza psicologica che, attraverso l'impiego di personale qualificato, garantisca condizioni minime di serenità psicologica e psichica agli operatori e ai migranti. »**Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:**« 8-bis. Per lo svolgimento dei compiti dell'ufficio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i-bis), in deroga all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché in deroga all'articolo 6, comma 6, del de-*

creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica, il Ministero della salute è autorizzato al reclutamento di quattro dirigenti sanitari con il profilo di medico psichiatra o di psicologo e di quattro unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'area dei funzionari, di cui due con il profilo di funzionario sanitario e due con il profilo di funzionario amministrativo. Il Ministero della salute provvede al reclutamento del personale di cui al primo periodo mediante l'indizione di appositi concorsi pubblici, l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici di altre amministrazioni pubbliche nonché, per il personale dirigenziale, mediante procedure di mobilità. Nelle more del completamento delle procedure del predetto reclutamento, l'ufficio di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera *i-bis*), può avvalersi di un corrispondente contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale costituito da dipendenti di pubbliche amministrazioni, da collocare in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Si applica l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 594.366 per l'anno 2024 e di euro 7.041.549 annui a decorrere dall'anno 2025. È, altresì, autorizzata la spesa di euro 105.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonché di euro 133.334 per l'anno 2024 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo. ».

---

### 3.8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

« *i-bis*) uno speciale ufficio specializzato in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. ».

---

### 3.9

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

« *i-bis*) uno speciale ufficio di servizi del Garante nazionale dei diritti delle persone private delle libertà personali. ».

---

**3.10**

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 2.*  
\_\_\_\_\_**3.11**

ENRICO BORGHI, MUSOLINO

*Sopprimere il comma 2.*  
\_\_\_\_\_**3.12**

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Al comma 2, dopo le parole: « Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo possono essere condotte », inserire le seguenti: « , entro le quantità massime di presenze contestuali nei centri istituiti in Albania indicate nel Protocollo, ».*  
\_\_\_\_\_**3.13**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 2, dopo le parole: « esclusivamente persone », aggiungere la seguente: « maggiorenni ».*  
\_\_\_\_\_**3.14**

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Al comma 2, sostituire le parole: « o di altri Stati membri dell'Unione europea », con le seguenti: « e all'esterno del mare territoriale di altri Stati membri dell'Unione europea ».*  
\_\_\_\_\_

**3.15**

MARTON, MAIORINO, CATALDI, DE ROSA, ETTORE ANTONIO LICHERI

*Al comma 2, sopprimere la parola: « anche ».*

---

**3.16**

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « esclusivamente qualora il trasporto verso il territorio albanese non comporti un evidente ritardo nell'espletamento dei soccorsi e con esclusione di minori non accompagnati, di donne incinte e di persone bisognose di cure urgenti ed essenziali. In ogni caso possono essere tratti nelle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, soltanto gli stranieri che dopo l'identificazione nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del Protocollo non abbiano titolo a soggiornare in Italia e non abbiano presentato domanda di protezione internazionale e nei cui confronti perciò siano stati adottati provvedimenti di respingimento o di provvedimenti amministrativi di espulsione ovvero stranieri o apolidi che abbiano presentato alle autorità italiane domanda di protezione internazionale e appartengano ad una delle categorie di persone che non hanno diritto a restare nel territorio italiano durante l'esame delle loro domande, di cui all'articolo 6 lettere a), b) e c) del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142/2015 e con esclusione delle persone portatrici di speciali bisogni previste nell'articolo 19 del medesimo decreto. ».*

---

**3.17**

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « esclusivamente qualora il trasporto verso il territorio albanese non comporti un evidente ritardo nell'espletamento dei soccorsi e con esclusione di minori non accompagnati, di donne incinte e di persone bisognose di cure urgenti ed essenziali ».*

---

**3.18**

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Al comma 2, dopo le parole: « anche a seguito di operazioni di soccorso », inserire le seguenti: « esclusivamente qualora il trasporto verso il*

territorio albanese non comporti un evidente ritardo nell'espletamento dei soccorsi ».

---

### 3.19

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e con esclusione di minori non accompagnati, di donne incinte e di persone bisognose di cure urgenti ed essenziali ».*

---

### 3.20

MAIORINO, MARTON, CATALDI, DE ROSA, ETTORE ANTONIO LICHERI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. Nelle operazioni di soccorso in mare di cui al comma 2, resta fermo in ogni caso il rispetto delle disposizioni e dei principi previsti dalle fonti internazionali in materia di dovere di soccorso in mare di cui alla Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare – Convenzione SOLAS-Safety of Life at Sea – adottata a Londra il 12 novembre 1974 e ratificata dall'Italia con la legge 23 maggio 1980, n. 313, alla Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo – Convenzione SAR – adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e resa esecutiva in Italia dalla legge 3 aprile 1989, n. 147 e attuata con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, alla Convenzione UNCLOS delle Nazioni Unite sul diritto del mare, stipulata a Montego Bay nel 1982 e ratificata dall'Italia con la legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché il rispetto dell'obbligo consuetudinario di diritto internazionale generalmente riconosciuto di soccorso in mare. ».

---

### 3.21

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. Nelle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo possono essere tratti soltanto gli stranieri che dopo l'identificazione nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del Protocollo non abbiano titolo a soggiornare in Italia e non abbiano pre-

sentato domanda di protezione internazionale e nei cui confronti perciò siano stati adottati provvedimenti di respingimento o provvedimenti amministrativi di espulsione ovvero stranieri o apolidi che abbiano presentato alle autorità italiane domanda di protezione internazionale e appartengano ad una delle categorie di persone che non hanno diritto a restare nel territorio italiano durante l'esame delle loro domande, di cui all'articolo 6 lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e con esclusione delle persone portatrici di speciali bisogni previste nell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo. ».

---

### 3.22

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« *2-bis.* In ogni caso possono essere trattenuti nelle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *c)*, del Protocollo, gli stranieri che dopo l'identificazione nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *b)*, del Protocollo non abbiano titolo a soggiornare in Italia e non abbiano presentato domanda di protezione internazionale e nei cui confronti perciò siano stati adottati provvedimenti di respingimento o provvedimenti amministrativi di espulsione ovvero stranieri o apolidi che abbiano presentato alle autorità italiane domanda di protezione internazionale che non hanno diritto a restare nel territorio italiano durante l'esame delle loro domande, di cui all'articolo 6 lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, o che appartengano ad una delle categorie di cui all'articolo *6-bis*, del medesimo decreto legislativo per le quali è previsto il trattenimento durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo *28-bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. ».

---

### 3.23

MARTON, MAIORINO, CATALDI, DE ROSA, ETTORE ANTONIO LICHERI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« *2-bis.* Nelle aree di cui al comma 2 non possono essere condotte persone che versano in condizioni di salute o di vulnerabilità ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Nell'ambito dei servizi socio-sanitari da garantire nelle predette aree è assicurata anche la verifica periodica della sussistenza di condizioni di salute e vulnerabilità che richiedono misure di assistenza particolari. ».

---

**3.24**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo possono essere condotte esclusivamente persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane al fine di svolgere le procedure di frontiera e di rimpatrio per il tempo strettamente necessario alle stesse. ».

---

**3.25**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo l'ingresso dei migranti in acque territoriali e nel territorio della Repubblica di Albania avviene esclusivamente con i mezzi delle competenti autorità italiane. ».

---

**3.26**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotti nuclei familiari con figli minorenni. ».

---

**3.27**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotti nuclei familiari con figli minori di anni 16. ».

---



**3.28**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotte donne in stato di gravidanza o con figli minorenni, che sono condotti senza indugio in Italia. ».

---

**3.29**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotte donne in stato di gravidanza, che sono condotte senza indugio in Italia. ».

---

**3.30**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotti minori non accompagnati, che sono condotti senza indugio in Italia. ».

---

**3.31**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotti soggetti vulnerabili, i quali sono condotti senza indugio in Italia. ».

---

**3.32**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo è garantito l'accesso ai parlamentari italiani ed europei, nonché alle organizzazioni internazionali e alle agenzie dell'Unione europea che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale. ».

---

**3.33**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo è garantito l'accesso agli avvocati, ai loro ausiliari, nonché alle organizzazioni internazionali e alle agenzie dell'Unione europea che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale. ».

---

**3.34**

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 3.*

---

**3.35**

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 4.*

---

**3.36**

MUSOLINO, ENRICO BORGHI

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* « Dette strutture, per essere utilizzate, dovranno essere dotate di locali e servizi idonei

alla sistemazione dei migranti da accogliere nel numero non superiore a quello previsto all'articolo 4 del Protocollo, nel rispetto degli standard europei ed internazionali e della tutela della dignità e dei diritti fondamentali della persona ».

---

**3.37**

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 5.*

---

**3.38**

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: « Al soggetto trattenuto nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo » con le seguenti: « Al soggetto condotto nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del Protocollo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. ».*

---

**3.39**

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: « trattenuto », con la seguente: « condotto ».*

---

**3.40**

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « In attuazione dell'articolo 6, comma 5 del Protocollo l'accompagnamento della persona straniera in una delle due strutture site in territorio albanese, comporta la sua permanenza nella struttura nelle more dell'identificazione e delle successive procedure, senza potersene allontanare, fatto salvo l'eventuale*

successivo trattenimento nel centro di permanenza per il rimpatrio. Il provvedimento di accompagnamento e permanenza deve essere disposto con atto scritto e motivato del competente Questore che è inviato e comunicato all'interessato in lingua a lui comprensibile e al giudice competente entro 48 ore dall'arrivo in territorio albanese. Il giudice, sentito l'interessato e il suo difensore, deve comunicare entro le successive 48 ore il suo provvedimento di convalida all'interessato e al responsabile del centro. ».

---

**3.41**

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 6.*

---

**3.42**

MAIORINO, MARTON, CATALDI, DE ROSA, ETTORE ANTONIO LICHERI

*Sopprimere il comma 6.*

---

**3.43**

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Sostituire il comma 6 con il seguente:* « A seguito di decisione dell'autorità giudiziaria ordinaria competente per la convalida del trattenimento o per la proroga dello stesso nella struttura indicata alla lettera *b*) dell'allegato 1 al Protocollo, lo straniero sottoposto alle procedure di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, può essere trasferito nelle strutture di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, situate nel territorio italiano. L'esecuzione del trasferimento non produce effetto sulla procedura alla quale lo straniero è sottoposto. ».

---

**3.44**

MUSOLINO, ENRICO BORGHI

*Al comma 6, sopprimere le parole:* « In casi eccezionali, ».

---

**3.45**

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Dopo il comma 6 inserire il seguente:*

« 6-bis Nei casi di mancata convalida del provvedimento di accompagnamento e permanenza indicato nel comma 4, nei casi di mancata convalida o di mancata proroga o di cessazione del trattenimento, nei casi di riconoscimento dello status di rifugiato o di titolare di protezione sussidiaria o di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e in tutti i casi di presentazione della domanda di protezione internazionale alle autorità italiane nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del Protocollo che non rientrino nelle ipotesi previste dall'articolo 6 lettere a), b) e c) del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, o appartengano ad una delle categorie di cui all'art. 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, per le quali è previsto il trattenimento durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, lo straniero o l'apolide che si trovano nelle strutture istituite in Albania è immediatamente portato in Italia con mezzi dello Stato italiano o tramite ordinari vettori con spese a carico dello stesso Stato ed accede alle misure di accoglienza ordinarie previste dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Il provvedimento giudiziario che non convalida o che rigetta la proroga del trattenimento dispone anche le misure necessarie per l'esecuzione dell'accompagnamento immediato dello straniero nel territorio italiano. ».

---

**3.46**

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 7.***3.47**

ENRICO BORGHI, MUSOLINO

*Sopprimere il comma 7.*

**3.48**

MARTON, MAIORINO, CATALDI, DE ROSA, ETTORE ANTONIO LICHERI

*Sostituire il comma 7, con il seguente:*

« 7. Per l’attuazione del Protocollo, le amministrazioni pubbliche applicano le disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e quelle del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico in materia di tutela della salute e della sicurezza nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. ».

---

**3.49**

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Al comma 7 sostituire le parole:* « anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, nonché in deroga », *con le seguenti:* « di cui ».

---

**3.50**

MUSOLINO, ENRICO BORGHI

*Al comma 7 sostituire le parole:* « anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto », *con le seguenti:* « nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alle norme di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ».

---

**3.51**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 7, sopprimere le parole da:* « , nonché in deroga allo schema », *fino alla fine del comma.*

---

**3.52**

MAIORINO, MARTON, CATALDI, DE ROSA, ETTORE ANTONIO LICHERI

*Al comma 7, sopprimere le parole da: « , nonché in deroga », fino alla fine del comma.*

---

**3.53**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 7, sostituire le parole: « nonché in deroga allo schema di capitolato di gara d'appalto adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 », con le seguenti: « e si applica il regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192. ».*

---

**3.54**

MARTON, MAIORINO, CATALDI, DE ROSA, ETTORE ANTONIO LICHERI

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

*« 7-bis. L'autorità nazionale anticorruzione vigila sui contratti derivanti dall'applicazione della presente legge. ».*

---

**3.55**

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 8.*

---

**3.56**

MAIORINO, MARTON, CATALDI, DE ROSA, ETTORE ANTONIO LICHERI

*Sopprimere il comma 8.*

---

**3.57**

MARTON, MAIORINO, CATALDI, DE ROSA, ETTORE ANTONIO LICHERI

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

« 8-bis. La Corte dei conti trasmette una relazione al Parlamento, con cadenza semestrale, sull'entità e sull'utilizzo delle risorse finanziarie in attuazione del Protocollo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. ».

---

**3.58**

MAIORINO, MARTON, CATALDI, DE ROSA, ETTORE ANTONIO LICHERI

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

« 8-bis. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, trasmette alle competenti Commissioni parlamentari, con cadenza semestrale a decorrere dalla data di entrata in vigore del Protocollo, una relazione in ordine al funzionamento del sistema di accoglienza e trattenimento nonché alle misure adottate ai sensi della presente legge nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, a tal fine ivi riportando i dati relativi all'ubicazione, alla ricezione, alla gestione e alle procedure autorizzative di ciascuna delle strutture collocate nelle predette aree nonché i dati sull'entità e l'utilizzo delle risorse finanziarie, anche di eventuale assegnazione comunitaria, finalizzate all'attuazione del Protocollo. ».

---

**3.59**

MARTON, MAIORINO, CATALDI, DE ROSA, ETTORE ANTONIO LICHERI

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

« 8-bis. Al fine di assicurare la trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche, il Ministro dell'interno dispone l'incremento, da parte delle autorità responsabili nazionali, delle attività ispettive, di controllo e monitoraggio sulla gestione delle strutture nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del Protocollo, in particolare in ordine all'erogazione dei servizi di accoglienza, al rispetto degli standard e dei criteri di gestione previsti dalle disposizioni normative e regolamentari nazionali. Le risultanze delle verifiche periodiche sono pubblicate sul sito internet del dicastero. ».

---



**Art. 4.****4.1**

BAZOLI, GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**4.2**

MUSOLINO, ENRICO BORGHI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**4.3**

ALFIERI, GIORGIS, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 1.*

---

**4.4**

GIORGIS, ALFIERI, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:* « Agli stranieri e agli apolidi di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano, purché compatibili, il testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, della legge 13 aprile 2017, n. 46, la legge 7 aprile 2017, n. 47 e la disciplina italiana ed europea concernente i requisiti e le procedure relativi all'ammissione e alla permanenza degli stranieri nel territorio nazionale. Per le procedure previste dalle disposizioni indicate al primo periodo sussiste la giurisdizione italiana e sono territorialmente competenti, in via esclusiva, la sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale

e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del tribunale di Roma e l'ufficio del giudice di pace di Roma. Nei casi di cui al presente comma si applica la legge italiana. ».

---

#### 4.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: « , in quanto compatibili », fino alle parole: « 18 agosto 2015, n. 142, e ».*

*Conseguentemente, al medesimo comma:*

*1) al secondo periodo:*

*a) dopo le parole: « giurisdizione italiana » aggiungere le seguenti: « europea e internazionale »;*

*b) sopprimere le seguenti parole: « ,in via esclusiva »;*

*2) al terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « europea ed internazionale ».*

---

#### 4.6

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: « , in quanto compatibili, ».*

---

#### 4.7

MAIORINO, MARTON, CATALDI, DE ROSA, ETTORE ANTONIO LICHERI

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: « , in quanto compatibili, ».*

---

#### 4.8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: « , in quanto compatibili, ».*

---

**4.9**

MARTON, MAIORINO, CATALDI, DE ROSA, ETTORE ANTONIO LICHERI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, » inserire le seguenti: « la legge 7 aprile 2017, n. 47, ».*

---

**4.10**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « la disciplina italiana ed europea », inserire le seguenti: « ed internazionale ».*

*Conseguentemente, al medesimo comma:*

*1) al secondo periodo, dopo le parole: « la giurisdizione italiana », inserire le seguenti: « , europea ed internazionale »;*

*2) al terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , europea ed internazionale ».*

---

**4.11**

MAIORINO, MARTON, CATALDI, DE ROSA, ETTORE ANTONIO LICHERI

*Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , conformemente alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e alla Convenzione ONU dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità nonché di non discriminazione ai sensi degli articoli 3, 10 e 117 della Costituzione italiana ».*

---

**4.12**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*« 1-bis. I migranti ai quali è riconosciuta la protezione internazionale sono trasferiti senza indugio in Italia. ».*

---

**4.13**

GIORGIS, ALFIERI, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 2.*

---

**4.14**

MUSOLINO, ENRICO BORGHI

*Al comma 2, dopo le parole: « comma 1 », inserire le seguenti: « , è messo nelle condizioni di accedere ad apposito elenco, tenuto presso il ministero della Giustizia, contenente i nominativi dei difensori iscritti, previa verifica dei requisiti individuati con decreto del Ministro della giustizia adottato entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal quale possa individuare il proprio difensore di fiducia, al quale ».*

---

**4.15**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « o, se richiesto dallo straniero, cartaceo. ».*

---

**4.16**

ALFIERI, GIORGIS, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

*Al comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: « Il Presidente del Tribunale di Roma mette a disposizione delle persone portate in Albania l'elenco aggiornato degli avvocati abilitati iscritti, con speciale riguardo per quelli specializzati in materia di protezione internazionale e diritto degli stranieri. Lo straniero che si trova nei centri istituiti nel territorio albanese ha il diritto di nominare e revocare i suoi difensori e accede di diritto al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili e penali. ».*

---

**4.17**

ALFIERI, GIORGIS, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 3.*

---

**4.18**

MARTON, MAIORINO, CATALDI, DE ROSA, ETTORE ANTONIO LICHERI

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il comma 3, con il seguente:*

« 3. Allo straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 sono garantiti il trattamento e i diritti riconosciuti ai migranti accolti nel territorio nazionale italiano, nel rispetto degli articoli 3, 10 e 117 della Costituzione italiana e dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti e delle libertà fondamentali (CEDU), i principi del giusto processo, il diritto inviolabile alla difesa ai sensi dell'articolo 24 della Costituzione italiana e la funzione rieducativa della pena in attuazione dell'articolo 27 della Costituzione italiana. »;

b) *sopprimere i commi 4 e 5.*

---

**4.19**

ALFIERI, GIORGIS, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

« 3. Il responsabile italiano di cui all'articolo 5, comma 1, adotta le misure necessarie a garantire il tempestivo e pieno esercizio del diritto di difesa dello straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 del presente articolo, nonché del suo diritto a ricevere, in lingua a lui comprensibile, informazioni e consulenza sul diritto di chiedere asilo, del suo diritto di comunicare con organizzazioni che prestino assistenza legale o altra consulenza e del suo diritto di consultare in maniera effettiva un avvocato o altro consulente legale, ammesso o autorizzato a norma del diritto italiano, sugli aspetti relativi alla domanda di protezione internazionale, in ciascuna fase della procedura, anche in caso di decisione negativa. Per la trasmissione e la ricezione dei documenti necessari per l'esercizio del diritto di difesa è utilizzato l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato messo a disposizione dal predetto responsabile. Il diritto di conferire con

il difensore, col familiare, col ministro di culto, con il rappresentante diplomatico-consolare del Paese di cui è cittadino lo straniero salvo non si tratti di richiedente protezione internazionale, con i rappresentanti dell'UNHCR e degli enti operanti in materia di tutela degli stranieri è esercitato, con immediatezza dopo la richiesta dello straniero o apolide che si trova nel centro istituito nel territorio albanese o su richiesta della persona che si trova in Italia con modalità audiovisive che ne assicurino la riservatezza, mediante collegamento da remoto tra il luogo in cui si trova lo straniero e quello in cui si trova il difensore o il familiare o il ministro di culto o il rappresentante diplomatico-consolare o dell'UNHCR o dell'ente operante in favore degli stranieri. ».

---

#### 4.20

MAIORINO, MARTON, CATALDI, DE ROSA, ETTORE ANTONIO LICHERI

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Durante il collegamento audiovisivo, anche ai sensi del comma 12, il destinatario è assistito da un interprete e da un mediatore culturale. ».*

---

#### 4.21

GIORGIS, ALFIERI, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 4.*

---

#### 4.22

GIORGIS, ALFIERI, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 5.*

---

**4.23**

GIORGIS, ALFIERI, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

« 5. L'udienza si tiene in appositi locali dedicati individuati nelle strutture di cui alla lettera *b*) dell'allegato 1 al Protocollo alla presenza del migrante e del suo difensore scelto tra gli avvocati iscritti in Italia negli albi dell'ordine degli avvocati e dell'avvocato del cittadino straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che si reca, per lo svolgimento dell'incarico, nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *c*), del Protocollo, è liquidato un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. La misura, comunque non superiore a euro 500, e le condizioni del rimborso sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il difensore dello straniero può chiedere di partecipare all'udienza con modalità telematiche. All'udienza partecipa un interprete della lingua dello straniero o di altra lingua da lui conosciuta in modo adeguato individuato dal giudice tra persone che non svolgono funzioni analoghe di interprete e traduttore nell'ambito dell'organizzazione delle strutture di cui indicata alla lettera *b*) dell'allegato 1 al Protocollo. ».

---

**4.24**

ALFIERI, GIORGIS, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

« 5. L'avvocato del migrante di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *d*), del Protocollo partecipa, per lo svolgimento dell'incarico, alle udienze che si tengono direttamente nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *c*), del Protocollo e se ammesso al patrocinio a spese dello Stato, riceve un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno in misura comunque non superiore a euro 1000. Le condizioni del rimborso sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. ».

---

**4.25**

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: « non superiore a », con le seguenti: « non inferiore a ».*

---

**4.26**

ENRICO BORGHI, MUSOLINO

*Al comma 5, terzo periodo, sostituire la parola: « 500 », con la seguente: « 5.000 ».*

---

**4.27**

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: « a euro 500 » con le seguenti: « a euro 1500 ».*

---

**4.28**

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: « a euro 500 » con le seguenti: « a euro 1000 ».*

---

**4.29**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 5, terzo periodo, sostituire la parola: « 500 » con la seguente: « 1.000 ».*

---

**4.30**

ALFIERI, GIORGIS, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

« 5-bis. Nei casi in cui l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato dallo straniero di fronte al giudice è accolta, il ricorrente è immediatamente portato nel territorio italiano con mezzi dello Stato italiano o tramite vettori di linea con oneri a carico dello Stato, gli è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo e ha diritto di ac-



cedere alle misure di accoglienza previste dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. ».

---

**4.31**

MARTON, MAIORINO, CATALDI, DE ROSA, ETTORE ANTONIO LICHERI

*Sopprimere i commi da 6 a 18.*

---

**4.32**

ALFIERI, GIORGIS, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 6.*

---

**4.33**

GIORGIS, ALFIERI, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

*Al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *sostituire la parola: « 10 » con la seguente: « 9 »;*
  - b) *sostituire le parole: « che commette » con le seguenti: « e i cittadini italiani addetti ai centri istituiti nel territorio albanese, i quali commettano »;*
  - c) *sostituire le parole: « è punito » con le seguenti: « sono puniti ».*
- 

**4.34**

GIORGIS, ALFIERI, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 7.*

---

**4.35**

ALFIERI, GIORGIS, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 8.*

---

**4.36**

GIORGIS, ALFIERI, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 9.*

---

**4.37**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 9, ultimo periodo, dopo le parole: « L'arrestato o il fermato », inserire le seguenti: « ed il loro difensore ».*

---

**4.38**

ENRICO BORGHI, MUSOLINO

*Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Con riferimento ai rispettivi obblighi previsti dal Protocollo, le competenti autorità di Parte italiana e di Parte albanese agiranno nel pieno rispetto di quanto previsto dalle leggi e dai Trattati internazionali vigenti in materia e comunque nel rispetto e tutela della dignità e dei diritti fondamentali della persona ».*

---

**4.39**

ALFIERI, GIORGIS, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 10.*

---

**4.40**

ALFIERI, GIORGIS, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 11.*

---

**4.41**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 11, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « per il solo tempo necessario per il suo trasferimento presso una idonea struttura in Italia ».*

---

**4.42**

ALFIERI, GIORGIS, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 12.*

---

**4.43**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 12, dopo le parole: « l'imputato » inserire le seguenti: « , assistito dal difensore, ».*

---

**4.44**

GIORGIS, ALFIERI, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 13.*

---

**4.45**

GIORGIS, ALFIERI, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 14.*

---

**4.46**

ALFIERI, GIORGIS, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 15.*

---

**4.47**

ALFIERI, GIORGIS, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

*Al comma 15 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Lo straniero detenuto nel centro albanese ha diritto di fruire di tutti gli altri istituti previsti dalle norme legislative e regolamentari in materia di ordinamento penitenziario, salvo che sia altrimenti disposto dalle norme della presente legge e dalle norme del Protocollo. ».*

---

**4.48**

GIORGIS, ALFIERI, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 16.*

---

**4.49**

ALFIERI, GIORGIS, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 17.*

---

**4.50**

ALFIERI, GIORGIS, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 18.*

---

**4.51**

ALFIERI, GIORGIS, BAZOLI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 19.*

---

**4.52**

MAIORINO, MARTON, CATALDI, DE ROSA, ETTORE ANTONIO LICHERI

*Al comma 19, sopprimere le parole: « , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica » e aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Al fine di sostenere le accresciute funzioni del Garante è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per gli anni dal 2024 al 2028. ».*

*Conseguentemente, all'articolo 6:*

*a) al comma 2:*

*1) dopo le parole: « comma 5 » inserire le seguenti: « e comma 19 »;*

*2) sostituire la parola: « 3.240.000 » con la seguente: « 4.240.000 »;*

*3) sostituire la parola: « 6.480.000 » con la seguente: « 7.480.000 »;*

*b) al comma 5, primo periodo:*

*1) sostituire la parola: « 89.112.787 » con la seguente: « 90.112.787 »;*

*2) sostituire la parola: « 118.565.373 » con la seguente: « 119.565.373 ».*

---

**4.53**

MUSOLINO, ENRICO BORGHI

*Al comma 19, sopprimere le parole: « , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».*

---

**4.54**

MUSOLINO, ENRICO BORGHI

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

« 19-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge di ratifica, trovano applicazione gli articoli 67 e 67-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 ».

---

**Art. 5.****5.1**

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**5.2**

ENRICO BORGHI, MUSOLINO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**5.3**

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 1.*

---

**5.4**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « diritto internazionale », inserire le seguenti: « , comunitario e nazionale ».*

---

**5.5**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. In casi eccezionali, su disposizioni del responsabile italiano di cui al comma 1, lo straniero sottoposto alle procedure di cui alla presente legge può essere trasferito in strutture situate nel territorio italiano. L'esecuzione del trasferimento previsto dal presente comma non fa venire meno il titolo del trattenimento e, in ogni caso, non produce effetto sulle procedure alla quale lo straniero è sottoposto. ».

---

**5.6**

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 2.*

---

**5.7**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

« 2-bis. Il periodo di permanenza dei migranti nel territorio della Repubblica di Albania non può essere superiore al periodo massimo di trattenimento consentito dalla vigente normativa italiana. Le autorità italiane, al termine delle procedure eseguite in conformità alla normativa italiana, provvedono senza indugio all'allontanamento del migrante dal territorio albanese. ».

---

**5.8**

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 3.*  
\_\_\_\_\_**5.9**

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: « Il personale da reclutare ha le caratteristiche e i requisiti richiesti per il personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46. ».*

\_\_\_\_\_

**5.10**

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 4.*  
\_\_\_\_\_**5.11**

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 5.*  
\_\_\_\_\_**5.12**

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 6.*  
\_\_\_\_\_



**5.13**

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 7.*  
\_\_\_\_\_**5.14**

ENRICO BORGHI, MUSOLINO

*Al comma 7, sopprimere le parole: « , nell'ambito della dotazione organica prevista a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ».*  
\_\_\_\_\_**5.15**

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 8.*  
\_\_\_\_\_**5.16**

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 9.*  
\_\_\_\_\_**5.17**

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 10.*  
\_\_\_\_\_**5.18**

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: « Al personale militare italiano in servizio in Albania per i compiti di attuazione del Protocollo si applica il codice penale militare di pace. ».*  
\_\_\_\_\_

**5.19**

ENRICO BORGHI, MUSOLINO

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

« 10-bis. Nelle aree e nelle strutture di cui al Protocollo di cui all'articolo 1, ai parlamentari nazionali e ai membri del Parlamento europeo, è consentito libero accesso, nell'ambito e per l'esercizio delle rispettive prerogative parlamentari ».

---

**5.0.1**

ENRICO BORGHI, MUSOLINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 5-bis.**

*(Assunzioni straordinarie nelle forze della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo di Polizia Penitenziaria)*

1. Ai fini di garantire i servizi di prevenzione e di controllo e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, è autorizzata l'assunzione straordinaria, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti, di un contingente di 1.500 unità delle Forze di polizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, così suddivise: 300 unità nella Polizia di Stato, 300 unità nell'Arma dei carabinieri, 300 unità nel Corpo della Guardia di finanza e 600 unità nel Corpo di Polizia Penitenziaria. ».

---

**Art. 6.****6.1**

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Sopprimere l'articolo.***6.2**

MUSOLINO, ENRICO BORGHI

*Sopprimere l'articolo.*

**6.3**

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 1.*

---

**6.4**

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 2.*

---

**6.5**

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 3.*

---

**6.6**

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 4.*

---

**6.7**

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 5.*

---

**6.8**

GIORGIS, ALFIERI, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 6.*

---

**6.9**

MARTON, MAIORINO, CATALDI, DE ROSA, ETTORE ANTONIO LICHERI

*Al comma 6, sostituire le parole da: « dello stanziamento » fino alla fine del comma, con le seguenti: « del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».*

*Conseguentemente:*

a) *al comma 7:*

*1) sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

*« a) quanto a 625.921.768 per gli anni dal 2024 al 2032 mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui all'articolo 6-bis;*

*b) quanto a 7.326.075 a decorre dall'anno 2033 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. »;*

*2) sopprimere la lettera c);*

b) *dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**« Art. 6-bis.**

*(Abrogazioni)*

1. I commi da 272 a 275, della legge 30 dicembre 2023. n. 213, sono abrogati. ».

---

**6.10**

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 7.*

---

**6.11**

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Sopprimere il comma 8.*

---

**Art. 7.**

**7.1**

ALFIERI, GIORGIS, DELRIO, PARRINI, LA MARCA, MELONI, VALENTE, VERDUCCI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**7.2**

MAIORINO, MARTON, CATALDI, DE ROSA, ETTORE ANTONIO LICHERI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Le disposizioni della presente legge acquistano efficacia a decorrere dalla data di cui all'articolo 2. ».

---

**Uffici di Presidenza integrati  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 1**

*Presidenza del Presidente della 1<sup>a</sup> Commissione*  
**BALBONI**

*Orario: dalle ore 11,30 alle ore 12*

*AUDIZIONE DELL'AMBASCIATORE D'ITALIA A TIRANA, FABRIZIO BUCCI, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 995 (RATIFICA PROTOCOLLO ITALIA-ALBANIA PER IL RAFFORZAMENTO DELLA COLLABORAZIONE IN MATERIA MIGRATORIA)*

**Plenaria**

**5<sup>a</sup> Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente della 1<sup>a</sup> Commissione*  
**BALBONI**

*Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Cirielli.*

*La seduta inizia alle ore 20,10.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(995) Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente BALBONI informa che si esamineranno prima gli emendamenti e poi gli ordini del giorno

Le Commissioni riunite concordano.

Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore ALFIERI (*PD-IDP*) sull'emendamento 1.1, soppressivo dell'articolo 1. Manifesta la netta contrarietà della sua parte politica al provvedimento in esame, che si limita a esternalizzare l'accoglienza dei migranti senza risolvere un fenomeno complesso e presenta numerosi punti di criticità sui diritti delle persone, la sicurezza, le garanzie e i costi.

Il senatore CATALDI (*M5S*), intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 1.1, rileva di non riscontrare alcuna logica nel provvedimento, il cui unico intento è quello di nascondere i problemi, perseguendo un'illusione che costerà allo Stato italiano più di 670 milioni e contribuirà a diffondere una cultura di odio che mette in secondo piano i diritti delle persone.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) chiede di sottoscrivere l'emendamento soppressivo 1.1, poiché l'unico obiettivo del Protocollo con la Repubblica di Albania è quello di creare una prigione, appaltando uno spazio in un Paese extracomunitario. Il tema dell'immigrazione è ben più complesso e non può essere risolto solo sotto il profilo securitario.

Il senatore Enrico BORGHI (*IV-C-RE*) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento soppressivo 1.2, esprimendo una valutazione negativa della strategia adottata dal Governo rispetto alla gestione dell'immigrazione. Ricorda che il flusso migratorio nel 2023 è aumentato del 47 per cento rispetto al 2022, evidenziando, tra l'altro, come il modello di collaborazione con la Tunisia non sia stato efficace. Rileva, inoltre, che l'attuazione del Piano Mattei non potrà risolvere nel breve periodo il fenomeno migratorio, che è anche una componente della guerra ibrida che stiamo vivendo.

Sull'emendamento 1.3, il senatore ALFIERI (*PD-IDP*) sottolinea il ruolo svolto dagli Enti locali in Italia nelle politiche di accoglienza e conseguentemente ritiene necessario trasferire a questi ultimi le ingenti risorse che saranno impiegate per i centri di accoglienza in Albania.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) chiede di aggiungere la propria firma all'emendamento 1.3, condividendo l'impostazione dell'emendamento.

Il senatore Enrico BORGHI (*IV-C-RE*) esprime un parere favorevole sull'emendamento 1.3, ribadendo che, per la sua esperienza, gli Enti locali sono la sede più idonea ed efficiente per una buona accoglienza.

Il senatore MARTON (*M5S*) chiede di aggiungere la propria firma all'emendamento 1.3 e ribadisce che solo una piccola parte dei migranti

salvati in mare saranno portati in Albania, rispetto a un ingentissimo spreco di risorse.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posti in un'unica votazione, gli emendamenti 1.1 e 1.2, identici, sono respinti.

Posto in votazione, l'emendamento 1.3 è respinto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 21.*



## COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE

2<sup>a</sup> (Giustizia)

10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,  
previdenza sociale)

Martedì 6 febbraio 2024

**Plenaria**

**5<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione*  
ZAFFINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.*

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(866) Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e Valentina D'Orso; Pittalis e altri; Maschio e altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 gennaio.

Il presidente ZAFFINI informa le Commissioni riunite circa la presentazione di emendamenti e di un ordine del giorno, pubblicati in allegato.

Il relatore BERRINO (*FdI*) illustra l'emendamento 2.1, volto in particolare a una più accurata formulazione dell'articolo 2.

I restanti emendamenti sono quindi dati per illustrati.

Il relatore BERRINO (*FdI*) e il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE esprimono concordemente parere contrario sugli emen-

damenti 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 2.0.1, 2.0.2, 3.1 e 3.0.1. È inoltre formulato l'invito al ritiro dell'emendamento 5.1. Il parere è favorevole sull'emendamento 1.3.

Il parere del GOVERNO è inoltre favorevole sull'emendamento 2.1.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) esprime la più viva sorpresa per la presentazione da parte del relatore e di senatori di maggioranza di emendamenti, su cui il Governo ha espresso parere favorevole. Rammenta che nella precedente seduta si era concordato un termine di presentazione degli emendamenti molto breve e con valenza più formale che sostanziale; l'idea sottesa era quella di un'approvazione del provvedimento senza modifiche, al fine di evitare l'ulteriore lettura da parte della Camera dei deputati. Giudica pertanto una forma di scorrettezza da parte del relatore non aver manifestato da subito l'intento di modificare il testo, anche perché in tal caso le valutazioni dei Gruppi che non hanno presentato proposte di modifica sarebbero state probabilmente differenti. Chiede pertanto la riapertura del termine per la presentazione di emendamenti, per consentire anche ai Gruppi che non ne hanno presentati – nell'intesa che il testo andasse approvato tal quale – di poter procedere a loro volta a modifiche migliorative dell'articolato.

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) richiama la validità delle considerazioni espresse dalla senatrice Lopreiato. Reputa in particolare altamente discutibile che si ponga la possibilità concreta di un ritardo nel procedimento di approvazione definitiva del disegno di legge, peraltro condiviso dalla generalità delle parti politiche.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*), associandosi alle considerazioni della senatrice Lopreiato, ritiene che, avendo avuto solo da pochi minuti cognizione degli emendamenti, vi sia la necessità di meglio comprendere la portata delle modifiche proposte dal relatore. Chiede dunque di disporre del tempo necessario per condurre i necessari approfondimenti.

Il presidente ZAFFINI osserva che il relatore ha evidentemente ravvisato l'opportunità di un miglioramento del testo in esame, nell'ambito di una potestà emendativa che non può essere preclusa ad alcun componente del Senato. L'assenza di connotazioni politiche dell'emendamento 2.1 è del resto sintomatica della volontà di non contraddire il clima di condivisione nei confronti del provvedimento.

La senatrice PIRRO (*M5S*) ribadisce l'orientamento, emerso nel corso della precedente seduta, favorevole a non procedere alla fase emendativa. In tale contesto, il relatore avrebbe dovuto valutare l'opportunità di una interlocuzione preventiva con i Gruppi in merito all'intenzione di presentare un proprio emendamento.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*) ricorda che nella precedente seduta si era giunti all'unanime determinazione di non modificare ulteriormente un testo su cui vi era stato un lavoro molto approfondito anche nella passata legislatura. Il breve termine per gli emendamenti proposto dal Presidente aveva proprio il senso, almeno in apparenza, di favorire la rapida approvazione di un testo ampiamente condiviso. Ovviamente sarà possibile emendare il testo anche in Assemblea e in quella sede presentare emendamenti non proposti in Commissione, ma l'istruttoria sarà in questo caso molto meno approfondita. Essendo il relatore Berrino designato per entrambe le Commissioni e non rappresentando solo la maggioranza, reputa necessario un approfondimento dell'emendamento da lui presentato per valutarne l'effettiva portata.

Il senatore ZULLO (*FdI*) rileva che, una volta convenuto in merito alla fissazione del termine, non può essere legittimamente impedita la presentazione di emendamenti e che nel caso di specie di tale facoltà non si è infatti avvalso unicamente il relatore. Resta comunque fermo l'impegno per una conclusione in tempi rapidi dell'*iter* di approvazione.

Il relatore BERRINO (*FdI*) rammenta che nella precedente seduta delle Commissioni riunite era stato convenuto di fissare un termine particolarmente ravvicinato per la presentazione degli emendamenti, comunque ovviamente in assenza di intese volte a escludere l'esercizio di una prerogativa che spetta a tutti i parlamentari. La valutazione dell'articolato ha poi fatto emergere la necessità, del tutto priva di rilievo politico, di apportare alcune modifiche volte a migliorare la qualità della formulazione del testo in esame.

Il presidente ZAFFINI conviene in merito al carattere meramente tecnico dell'emendamento presentato dal relatore. Si riserva quindi di convocare a breve le Commissioni riunite per il prosieguo dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,55.*

## ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 866

### **G/866/1/2 e 10**

VERSACE, GELMINI, LOMBARDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge « Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo » (AS 866),

premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge in oggetto conferisce delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo;

i suddetti fenomeni sono particolarmente diffusi sulle piattaforme di comunicazione sociale, utilizzate dai minori anche in violazione del requisito anagrafico minimo di accesso;

il problema della verifica dell'età degli utenti delle piattaforme di comunicazione sociale costituisce, dal punto di vista tecnico, un nodo insoluto e dal punto di vista sociale e sanitario un limite alla tutela dell'integrità psico-fisica e della sicurezza personale dei minori in rete,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di avviare, sulla base delle proposte già depositate, iniziative legislative volte a imporre ai gestori dei servizi digitali meccanismi affidabili di verifica dei requisiti anagrafici degli utenti, in particolare per quelli che risultano a maggior rischio per la salute fisica e mentale e per la sicurezza e incolumità dei minori, a partire dai *social network*.

---

### **Art. 1.**

#### **1.1**

VERSACE, GELMINI, LOMBARDO

*Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 4-bis, comma 1, alinea, sostituire le parole: « possono adottare » con le seguenti: « adottano ».*

---

**1.2**

VERSACE, GELMINI, LOMBARDO

*Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 4-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: « servizio di sostegno psicologico » aggiungere le seguenti: « e legale ».*

*Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo capoverso, alla rubrica, dopo le parole: « servizio di sostegno psicologico » aggiungere le seguenti: « e legale ».*

---

**1.3**

MARTI

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera d), capoverso 4-bis, sopprimere la lettera b);*

b) *al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: « il dirigente scolastico che » aggiungere le seguenti: « , nell'esercizio delle sue funzioni, » e sopprimere le seguenti: « a qualsiasi titolo »;*

c) *al comma 1, lettera e), numero 2, sostituire le parole: « dalle procedure indicate dalle linee di orientamento » con le seguenti: « sulla base delle linee di orientamento ».*

---

**1.4**

VERSACE, GELMINI, LOMBARDO

*Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, dopo la parola: « studenti » aggiungere le seguenti: « , anche maggiorenni, ».*

---

**1.5**

VERSACE, GELMINI, LOMBARDO

*Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole: « all'istituto scolastico che dirige » aggiungere le seguenti: « , anche fuori dall'orario scolastico ».*

---

**Art. 2.****2.1**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 25 », apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 3, sostituire le parole: « o l'esercente » con le seguenti: « ovvero gli altri esercenti »;*

*b) al comma 4, dopo le parole: « dell'intervento. », inserire il seguente periodo: « Del deposito della relazione è dato tempestivo avviso ai soggetti, diversi dal minore che non abbia compiuto quattordici anni, di cui al comma 5. »; sopprimere le parole: « e sentiti il minore e i genitori o l'esercente la responsabilità genitoriale » e dopo le parole: « l'affidamento » e « il collocamento » aggiungere la seguente: « temporaneo »;*

*c) al comma 5, prima delle parole: « I provvedimenti », inserire i seguenti periodi: « Il tribunale, nei casi di cui all'articolo 473-bis.8 del codice di procedura civile, nomina al minore un curatore speciale. Si applicano le ulteriori disposizioni dei commi 3 e 4 del medesimo articolo 473-bis.8. » e sostituire le parole: « o l'esercente » con le seguenti: « ovvero gli altri esercenti ».*

**2.0.1**

SCALFAROTTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 2-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123)*

1. Al decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

*a) all'articolo 5, comma 1, lettera a), i numeri 1) e 3) sono abrogati e i commi 2, 3, 3-bis, 4, 5, 6, 6-bis, 7, 8 e 9 sono abrogati;*

b) all'articolo 6, comma 1:

1) alla lettera a), le parole: “tre anni, tre anni, nonché di uno dei delitti di cui all'articolo 381, comma 2, lettere f), g), h) e m), del codice di procedura penale ovvero di uno dei reati di cui all'articolo 699 del codice penale o di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110” sono sostituite dalle seguenti: “cinque anni”;

2) alla lettera b), le parole: “quattro anni” sono sostituite dalle seguenti: “cinque anni”;

3) la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente:

“b-bis) l'articolo 19, comma 5, è sostituito dal seguente: ‘Nella determinazione della pena agli effetti della applicazione delle misure cautelari si tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 278, della diminuzione della minore età, salvo che per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni’”;

4) la lettera b-ter) è sostituita dalla seguente:

“b-ter) all'articolo 22, il comma 4 è sostituito dal seguente: ‘Nella determinazione della pena agli effetti della applicazione delle misure cautelari si tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 278, della diminuzione della minore età, salvo che per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni’”;

5) la lettera b-quater) è soppressa;

6) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) all'articolo 23:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: ‘1. La custodia cautelare può essere applicata quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni. Anche fuori dei casi predetti, la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 380 comma 2 lettere e), f), g), h) del codice di procedura penale nonché, in ogni caso, per il delitto di violenza carnale’;

2) al comma 3, le parole: ‘ridotti di un terzo per i reati commessi da minori degli anni diciotto e della metà per quelli commessi da minori degli anni sedici’ sono sostituite dalle seguenti: ‘ridotti della metà per i reati commessi da minori degli anni diciotto e dei due terzi per quelli commessi da minori degli anni sedici’”;

c) l'articolo 9 è abrogato. ».

---

**2.0.2**

SCALFAROTTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 2-bis.**

*(Disposizioni in materia di offerta educativa negli istituti penali)*

1. Al fine di garantire il reinserimento sociale e la funzione rieducativa della pena è istituita un'apposita sezione nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con uno stanziamento nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da emanare entro il 30 aprile di ciascun anno, di concerto con il Ministero della giustizia, le risorse di cui al precedente periodo sono ripartite tra gli istituti penitenziari in proporzione al numero medio di studenti dell'anno precedente, ai fini dell'attribuzione di una specifica indennità in favore di ciascun docente assunto a tempo determinato o indeterminato e ivi assegnato. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al precedente periodo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e al fine di incrementare l'organico dei docenti in servizio e l'offerta formativa presso gli istituti penitenziari è autorizzata, a decorrere dall'anno 2024, la spesa di 5 milioni di euro annui.

3. Il presente articolo si applica a tutti gli istituti penitenziari che provvedono all'offerta formativa, ivi inclusi i corsi di istruzione e formazione di cui agli articoli 41, 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

---

**Art. 3.****3.1**

VERSACE, GELMINI, LOMBARDO

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

« *d-bis*) prevedere che i produttori di dispositivi abilitati all'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica che danno accesso a contenuti o a modalità di interazione tra gli utenti che possono nuocere alla salute fisica e mentale dei minori e mettere a rischio la loro sicurezza e



incolumità, all'atto dell'immissione di detti prodotti sul mercato garantiscono nei sistemi operativi installati la disponibilità di applicazioni di controllo parentale. L'attivazione delle applicazioni di cui alla presente lettera è offerta al momento della prima messa in servizio del dispositivo, senza alcun costo aggiuntivo per l'utente. I dati personali raccolti o generati durante l'attivazione delle applicazioni non possono essere utilizzati per finalità commerciali. ».

### 3.0.1

SBROLLINI, SCALFAROTTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**« Art. 3-bis.**

*(Delega al Governo per l'implementazione dell'identità digitale e per il contrasto al cyberbullismo e agli altri reati informatici)*

1. Per le finalità di cui al comma 3, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a implementare l'utilizzo dell'identità digitale al fine di favorire il contrasto del fenomeno del cyberbullismo e degli altri reati informatici. I decreti legislativi di cui al periodo precedente sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'utilizzo dell'identità digitale supportata dai fornitori di servizi fiduciari accreditati ai sensi del Regolamento UE 2014/910 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per l'utilizzo dei servizi digitali delle società dell'informazione che consentono l'interazione con altri utenti, al fine di:

1) garantire l'identificabilità, da parte delle autorità giudiziaria e dell'Autorità nazionale per le garanzie nelle comunicazioni, degli utenti che siano stati a quest'ultima segnalati, anche direttamente attraverso il servizio della società dell'informazione interessata, per condotte illecite dalla persona offesa, o, nel caso questa sia minorenni, da chi su di essa esercita la responsabilità genitoriale;

2) prevedere che, tra fornitori di servizi fiduciari accreditati ai sensi del Regolamento UE 2014/910 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e servizi delle società dell'informazione, vi sia la condivisione dei dati personali strettamente necessari per consentire l'identificazione di cui al numero 1);

3) prevedere che la il trattamento dei dati di cui al numero 2), da parte delle società delle informazioni, avvenga esclusivamente per le

finalità di cui al numero 1) e che, in caso di utilizzo diverso dei dati, la società dell'informazione sia punita, per ciascuna violazione, con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000;

b) promuovere iniziative e campagne istituzionali volte a prevenire e contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni;

c) istituire, presso l'Autorità nazionale per le garanzie nelle comunicazioni, una piattaforma di segnalazione nazionale dei fenomeni di cyberbullismo, al fine di consentire alla persona offesa, o, nel caso questa sia minorenni, a chi su di essa esercita la responsabilità genitoriale, di segnalare la condotta illecita, sia direttamente che tramite il servizio digitale in cui tale condotta è stata posta in essere;

d) prevedere che l'Autorità nazionale per le garanzie nelle comunicazioni utilizzi la piattaforma di cui alla lettera c) per:

1) monitorare il fenomeno del cyberbullismo, la sua diffusione e articolazione territoriale, per età e genere, al fine di trasmettere, ogni anno, una relazione alle Camere sui dati raccolti;

2) consentire alla persona offesa o, nel caso questa sia minorenni, a chi su di essa esercita la responsabilità genitoriale, di conoscere l'identità della persona segnalata e nei cui confronti intende agire per il risarcimento del danno;

e) prevedere che l'autorità giudiziaria possa accedere alla piattaforma di cui alla lettera d) laddove le condotte illecite segnalate costituiscono reato e la persona offesa intenda presentare querela o denuncia, ovvero, nei casi di procedibilità d'ufficio, ove la stessa ravvisi un reato posto in essere tramite i servizi digitali di cui al presente articolo.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sentito il Garante per la protezione dei dati personali e le associazioni maggiormente rappresentative delle società dell'informazione che forniscono i servizi digitali di cui al presente articolo. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

3. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse fi-

nanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. ».

---

## Art. 5.

### 5.1

VERSACE, GELMINI, LOMBARDO

*Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:*

« *a-bis*) prevedere, nell'ambito dei doveri dello studente stabiliti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998 che nelle ore di lezione le studentesse e gli studenti possano utilizzare i dispositivi informatici e di comunicazione, quali *smartphone*, *tablet* e *notebook*, esclusivamente nell'ambito delle attività didattiche e autorizzati dal personale della scuola;

*a-ter*) integrare la disciplina relativa al Patto educativo di corresponsabilità, di cui all'articolo 5-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, prevedendo che il Patto in ogni caso contenga l'autorizzazione alla scuola a requisire e custodire in luogo sicuro, con le modalità individuate nel regolamento di istituto, i dispositivi informatici e di comunicazione, quali *smartphone*, *tablet* e *notebook*, che dovessero essere utilizzati in modo improprio dagli studenti. ».

*Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« *1-bis*. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche aggiornano il proprio regolamento di istituto in conformità alle nuove disposizioni in esso contenute. Scaduto senza che le istituzioni abbiano provveduto nel termine di cui al primo periodo, l'Ufficio scolastico regionale nomina, entro quindici giorni, un commissario *ad acta* che procede entro quindici giorni dalla nomina. ».

---

**1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

Martedì 6 febbraio 2024

**Sottocommissione per i pareri**

**43<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**TOSATO**

*La seduta inizia alle ore 12,30.*

**(866) Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e Valentina D'Orso; Pit-talis e altri; Maschio e altri

(Parere alle Commissioni 2<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con la seguente osservazione:

– all'articolo 3, che reca una delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, sarebbe opportuno qualificare come principi e criteri direttivi le previsioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1.

La Sottocommissione conviene.

**(967) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(968) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023***

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(816) *Deputato CENTEMERO e altri. – Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti***

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1005) *Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, approvato dalla Camera dei deputati***

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(562) *MARTI e altri. – Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali***

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminati gli emendamenti approvati riferiti al nuovo testo del disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*(788) Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Valentina D'Orso e altri; Maria Carolina Varchi e altri; Annarita Patriarca e altri; Irene Manzi  
(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando, all'articolo 6, comma 2, l'opportunità di indicare un termine per l'adozione del decreto ministeriale istitutivo dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative ivi previsto.

La Sottocommissione conviene.

*(875) Francesca TUBETTI e altri. – Disposizioni per la tutela e la promozione del patrimonio storico del territorio del Carso legato alla Grande guerra*  
(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 12,40.*

## **Plenaria**

### **164<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BALBONI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.*

*La seduta inizia alle ore 12,45.*

#### **IN SEDE REFERENTE**

*(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale*  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1<sup>o</sup> febbraio.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) ritiene inopportuna l'abolizione del limite di mandato per i Comuni fino a 5.000 abitanti, in quanto proprio nei centri più piccoli si determina una sorta di fidelizzazione tra la popolazione e l'eletto, che potrebbe prescindere dalla sua effettiva capacità amministrativa. A suo avviso, piuttosto che accrescere i poteri del sindaco, sarebbe preferibile rafforzare le assemblee elettive, quindi i consigli comunali e regionali fino al Parlamento, che rappresentano il fulcro della democrazia, anche per contrastare la diminuzione della partecipazione alla vita politica.

Non concorda neanche sull'innalzamento del limite da due a tre mandati per gli enti aventi tra 5.001 e 15.000 abitanti, perché vi è il rischio di una ulteriore estensione anche ai Comuni con più di 15.000 abitanti, come dimostra la lettera inviata in tal senso da parte di 730 sindaci. È facile immaginare che anche i presidenti delle Regioni potrebbero poi avanzare le medesime istanze. A suo avviso, questo sarebbe un tragico errore, in quanto già si verifica una concentrazione del potere nelle mani di una sola persona a causa dell'elezione diretta.

Sarebbe allora opportuno quanto meno disgiungere l'elezione del vertice da quella delle assemblee, come negli Stati Uniti dove l'elezione del Presidente è sganciata da quella dei parlamentari.

Il senatore CATALDI (*M5S*) precisa che la sua contrarietà al provvedimento è motivata non da ragioni ideologiche, ma dalla necessità di consentire a tutti i cittadini di partecipare alla vita politica.

Osserva, infatti, che nei piccoli centri il sindaco gode sicuramente di una posizione di privilegio nei confronti di un futuro concorrente, in quanto può utilizzare i beni pubblici e avere a disposizione disponibilità economiche per realizzare iniziative ed eventi spesso strumentalmente collegati alle attività amministrative, e quindi ne riceve un indubbio vantaggio competitivo.

Ritiene pertanto opportuno non sopprimere il limite dei mandati, per favorire l'alternanza democratica mantenendo la parità nelle condizioni di partenza.

La senatrice GELMINI (*Misto-Az-RE*) sottolinea che la crisi della rappresentanza democratica in realtà dura da tempo, anche se ovviamente bisogna continuare a tentare di risolverne le cause.

È indubbio tuttavia che, nei piccoli centri o nelle aree montane, dove si fatica a creare anche una sola lista per la scarsità di candidati, il provvedimento in esame può favorire il mantenimento della continuità nella gestione amministrativa.

Pertanto, si esprime a favore dell'eliminazione del limite di mandati per i Comuni sotto i 15.000 abitanti, con la disponibilità ad estendere la misura anche alle città più grandi.

Il senatore DELLA PORTA (*FdI*), in quanto sindaco di un piccolo Comune, conferma la difficoltà a individuare persone disponibili a can-

didarsi. A suo avviso, l'eventuale fidelizzazione tra l'elettorato e il sindaco dimostra in realtà che la gestione amministrativa è stata efficiente, altrimenti il primo cittadino non sarebbe rieletto.

Peraltro, occorre tenere presente che tali problemi non si riscontrano per i centri più grandi, quindi esprime un orientamento favorevole alla possibile eliminazione del limite di mandato anche per i Comuni che hanno una consistenza demografica tra 5.000 e 15.000 abitanti.

Non essendoci ulteriori interventi, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

In qualità di relatore, il presidente BALBONI (*FdI*) interviene in replica, concordando con le considerazioni del senatore Della Porta. Se anche l'ampliamento del numero dei mandati per i Comuni di medie dimensioni potrebbe dare adito a qualche dubbio, non si può non riconoscere che nei piccoli centri vi è una difficoltà concreta a reclutare personale politico.

Poiché il provvedimento tenta di individuare una soluzione equilibrata tra esigenze differenti, esprime una valutazione positiva, pur ipotizzando che sarebbe stato possibile applicare la norma solo ai Comuni con non più di 3.000 abitanti.

Condivide altresì le considerazioni del senatore Magni sulla inopportunità di estendere la previsione anche ai Comuni più grandi e alle metropoli.

Il sottosegretario Wanda FERRO sottolinea che, dai dati a disposizione del Ministero dell'interno, emerge chiaramente la difficoltà di individuare candidati alla carica di sindaco, soprattutto nei piccoli centri, dove tra l'altro vi è il rischio che si tenti di aggirare la norma facendo candidare una persona di fiducia del sindaco uscente, per consentirgli di continuare a governare indirettamente.

Sottolinea che la norma da applicare ai Comuni che hanno da 5.001 a 15.000 abitanti è stata concordata con l'ANCI, che aveva più volte sollecitato un intervento per risolvere le difficoltà che si presentano soprattutto nei casi in cui c'è una sola lista.

Tale misura non costituisce una limitazione per la democrazia, che a suo avviso consiste nella possibilità per l'elettore di compiere una scelta libera e consapevole, premiando il bravo amministratore, al di là di logiche di fidelizzazione basate sul mero principio del « *do ut des* ».

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) chiede chiarimenti sull'applicazione della norma nel caso specifico della città di Urbino, che ha lo *status* di capoluogo di provincia, insieme a Pesaro, e tuttavia ha meno di 15.000 abitanti. Dal testo in esame, non risulta chiaro quale criterio sia prevalente, nell'eventuale applicazione del limite dei due mandati, se la consistenza demografica o lo *status* di capoluogo di provincia.



Il sottosegretario Wanda FERRO si riserva di effettuare un approfondimento.

Il presidente BALBONI (*FdI*), relatore, ritiene opportuna la presentazione di un emendamento per chiarire che lo *status* dell'ente prevale sul criterio demografico, al fine dell'applicazione del limite dei due mandati, per evitare di prevedere un'ulteriore eccezione.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) preannuncia che presenterà un emendamento in tal senso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 935 E CONNESSI (MODIFICHE COSTITUZIONALI PER L'INTRODUZIONE DELL'ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)*

Il PRESIDENTE preannuncia che il Governo ha presentato 4 emendamenti che sono stati già inviati ai Gruppi e che saranno pubblicati, insieme alle ulteriori proposte di modifica d'iniziativa parlamentare, in una prossima seduta. Propone di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti del Governo alle ore 10 di domani, mercoledì 7 febbraio.

La Commissione conviene.

*IN SEDE REFERENTE*

**(116) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Elisa PIRRO e altri. – *Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute*

**(542) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – MARTELLA. – *Modifiche all'articolo 116 della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario, e all'articolo 117 della Costituzione, in materia di legislazione esclusiva dello Stato e di legislazione concorrente*

**(744) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – GIORGIS e altri. – *Modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, in materia di presupposti, modalità, limiti e termini per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, nonché di trasferimento di materie dalla legislazione concorrente alla legislazione esclusiva dello Stato*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° febbraio.

Riprende la discussione generale congiunta.

Il senatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) esprime un orientamento contrario sui disegni di legge costituzionale in esame, censurando l'atteggiamento di quella parte politica che, dopo aver introdotto nel 2001 la riforma del Titolo V, ha cambiato radicalmente opinione proprio quando finalmente il centrodestra si appresta ad attuare l'autonomia differenziata.

Rileva che, nell'ambito delle 23 materie elencate dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, le Regioni possono richiedere l'attribuzione della competenza solo per determinate funzioni, come previsto dal disegno di legge n. 615 sull'autonomia differenziata, nel quale sono anche stati inseriti alcuni correttivi a tutela dell'unità nazionale. Tale possibilità, invece, verrebbe meno con i disegni di legge costituzionale in esame.

Pertanto, ritiene inopportuna la modifica proposta, considerando l'autonomia un valore e un'opportunità e non un fattore di disgregazione.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) apprezza le modifiche proposte dai disegni di legge costituzionale in esame, che non sono affatto contrari alla regionalizzazione delle competenze, purché sia tutelata l'unità nazionale e definita meglio la ripartizione delle materie a legislazione concorrente, che ha creato nel tempo molte difficoltà e disfunzioni.

Rileva che sarebbe stato opportuno esaminare i disegni di legge costituzionale in titolo prima del disegno di legge n. 615, eventualmente approfittando della calendarizzazione in Aula del disegno di legge costituzionale n. 764, d'iniziativa popolare, sul medesimo argomento. Infatti, se queste modifiche venissero approvate, se ne dovrà tenere conto in sede di approvazione definitiva del disegno di legge n. 615.

Non essendovi ulteriori interventi, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*), nel rinunciare a intervenire in replica, propone di adottare il disegno di legge n. 744, a prima firma del senatore Giorgis, quale testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Anche il rappresentante del GOVERNO rinuncia a intervenire in replica.

Il PRESIDENTE propone quindi di fissare alle ore 14 di giovedì 15 febbraio il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, da riferire al disegno di legge n. 744, adottato quale testo base dalla Commissione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,30.*

**3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Affari esteri e difesa)**

Martedì 6 febbraio 2024

**Ufficio di Presidenza integrato**  
**dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 49**

*Presidenza della Presidente*  
**CRAXI**

*Orario: dalle ore 12,35 alle ore 13,30*

*INCONTRO CON LA VICE PREMIER E MINISTRA DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA  
DIASPORA DELLA REPUBBLICA DEL KOSOVO, DONIKA GERVALLA SCHWARZ*

**Plenaria**

**67<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**MENIA**

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(967) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica  
tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia, con  
Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023*

*(Seguito e conclusione dell'esame)*

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 gennaio.

Il presidente MENIA dà conto del parere non ostativo espresso dalla Commissione affari costituzionali e del parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio.

In recepimento a tale ultimo parere, il relatore Spagnolli ha presentato l'emendamento 3.1, pubblicato in allegato.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 3.1, posto ai voti, è approvato.

Nessun chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione il mandato al relatore Spagnolli a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, nel testo modificato, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

*(968) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 gennaio.

Il presidente MENIA dà conto del parere non ostativo espresso dalla Commissione affari costituzionali e del parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio.

In recepimento a tale ultimo parere, la relatrice Mieli ha presentato l'emendamento 3.1, pubblicato in allegato.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 3.1, posto ai voti, è approvato.

Nessun chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione il mandato alla relatrice Mieli a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, nel testo modificato, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 13,45.*

## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 967

### Art. 3.

#### 3.1

IL RELATORE

*All'articolo 3, comma 2 sostituire le parole: « bilancio triennale 2023-2025 » con le seguenti: « bilancio triennale 2024-2026 » e le parole: « per l'anno 2023 » con le seguenti: « per l'anno 2024 ».*

---

## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 968

### Art. 3.

#### 3.1

IL RELATORE

*All'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« 3. Ai componenti della Commissione Mista di cui all'articolo 13 dell'Accordo, designati dalla Parte italiana, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. ».

---

**4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

Martedì 6 febbraio 2024

**Plenaria**

**130<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**ZANETTIN**

*La seduta inizia alle ore 13,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(995) Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> riunite. Esame e rinvio)

Il presidente ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, recante la ratifica del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno.

Il Protocollo si fonda sul Trattato bilaterale di amicizia e collaborazione tra Italia e Albania firmato a Roma il 13 ottobre 1995, che impegna i due Paesi ad instaurare una « *stretta ed incisiva collaborazione per regolare, nel rispetto della legislazione vigente, i flussi migratori* ».

Il provvedimento si compone di quattordici articoli e due allegati. L'articolo 1 contiene le definizioni, mentre l'articolo 2 ne dichiara la finalità, ossia il rafforzamento della cooperazione bilaterale tra le Parti in materia di gestione dei flussi migratori provenienti da Paesi terzi, in conformità al diritto internazionale e a quello europeo.

Ai sensi dell'articolo 3, la Parte albanese riconosce alla Parte italiana il diritto all'utilizzo delle Aree concesse a titolo gratuito per la durata del Protocollo, individuate nell'Allegato 1, destinate alla realizza-



zione delle strutture per le procedure di ingresso e per l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e per il rimpatrio dei migranti non aventi diritto all'ingresso e alla permanenza nel territorio italiano.

L'articolo 4 stabilisce che tali Aree sono gestite dalle autorità italiane e sottoposte esclusivamente alla giurisdizione italiana, e che il numero totale di migranti presenti contemporaneamente non potrà essere superiore a 3 mila. Si precisa inoltre che le autorità albanesi consentono l'ingresso e la permanenza dei migranti nel territorio albanese solo per effettuare le procedure di frontiera o di rimpatrio previste dalla normativa italiana ed europea, e per il tempo strettamente necessario alle stesse. Nel caso in cui venga meno, per qualsiasi causa, il titolo della permanenza nelle strutture, la Parte italiana deve trasferire immediatamente i migranti fuori dal territorio albanese.

L'articolo 5 dispone che la realizzazione e la gestione delle strutture avviene in base alla normativa italiana, senza necessità di permessi di costruire o altre formalità analoghe da parte albanese, con il solo obbligo di trasmettere alle autorità albanesi il progetto e la documentazione inerente alla sostenibilità e alla funzionalità delle strutture.

L'articolo 6 riguarda le questioni connesse con il mantenimento della sicurezza delle Aree, prevedendo la collaborazione tra le competenti autorità delle Parti.

L'articolo 7 contiene disposizioni relative al personale italiano, tra cui l'esenzione dal visto, dal permesso di soggiorno e da requisiti albanesi in materia di immigrazione. Le retribuzioni sono esenti da imposte sui redditi e da contributi previdenziali della legislazione albanese. Il personale italiano gode dell'immunità dalla giurisdizione albanese per gli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni, mentre risponde dei reati commessi al di fuori del servizio, in violazione dell'ordinamento albanese.

Secondo l'articolo 8, l'accesso in territorio albanese di mezzi italiani e il trasferimento dei migranti da e verso le Aree è regolato da successive intese tra le Parti, che entrano in vigore alla data della firma, e i relativi costi sono a carico della Parte italiana, compreso l'impiego di mezzi e unità della Parte albanese.

L'articolo 9 dispone che il periodo massimo di permanenza dei migranti nel territorio albanese non può essere superiore a quello consentito dalla vigente normativa italiana, ovvero diciotto mesi. Inoltre, al termine delle procedure eseguite in conformità alla normativa italiana, la Parte italiana provvede, a proprie spese, all'allontanamento dei migranti dal territorio albanese.

L'articolo 10 individua le spese derivanti dal Protocollo, che sono rimborsate alla Parte albanese con le modalità stabilite dall'Allegato 2. Si tratta di spese sanitarie, spese per il recupero di migranti usciti illecitamente dalle Aree, spese di trasporto, spese legali e per risarcimento di danni e spese di urbanizzazione funzionali alle Aree. In base all'Allegato 2, è istituito, in Albania, un Fondo per il rimborso delle spese, il cui

saldo non potrà essere inferiore a 16,5 milioni di euro, che dovranno essere versati dall'Italia entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Protocollo, e a cui andranno versate – entro ogni 15 marzo e ogni 15 settembre – le coperture richieste per le spese documentate da rimborsare.

L'articolo 11 stabilisce che, al termine della durata quinquennale del Protocollo (rinnovabile per altri 5 anni), la Parte italiana provvede alla restituzione delle Aree alla Parte albanese, senza vantare indennizzi per le eventuali migliorie apportate, e provvede all'allontanamento di tutti i migranti dal territorio albanese.

Ai sensi dell'articolo 12, ciascuna Parte indennizza i danni causati all'altra Parte derivanti da azioni del proprio personale compiute con dolo o colpa grave. Inoltre, si prevede che l'Italia deve sostenere le spese legali e di risarcimento in caso di azioni legali contro l'Albania intentate da parte di soggetti terzi.

In base all'articolo 13, il Protocollo entra in vigore alla data concordata tra le Parti con successivo scambio di note, resta in vigore per cinque anni ed è rinnovato tacitamente per un ulteriore periodo di cinque anni, salvo che una delle due Parti comunichi, con preavviso di almeno sei mesi, l'intenzione di non rinnovarlo. Inoltre, ciascuna delle Parti può, in qualsiasi momento, denunciare il Protocollo, con un preavviso di sei mesi.

Infine, secondo l'articolo 14 qualsiasi controversia tra le Parti sull'interpretazione o applicazione del Protocollo e delle intese derivanti, è risolta in via amichevole mediante consultazioni tra le Parti.

Il Presidente Relatore ricorda che il Protocollo è stato oggetto di ricorso preventivo di costituzionalità, in Albania, da parte di una minoranza di parlamentari (ai sensi dell'articolo 131, comma 1, della Costituzione), che è stato respinto dalla Corte costituzionale albanese.

Passando agli articoli del disegno di legge di ratifica, mentre gli articoli 1 e 2 recano, come di consueto, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, il successivo articolo 3 reca norme di coordinamento volte all'applicazione della giurisdizione italiana e della pertinente normativa, allo svolgimento delle attività previste dal Protocollo, nelle Aree ivi individuate.

Inoltre, si prevede che, in tali Aree possono essere condotte solo persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane, anche a seguito di operazioni di soccorso, in zone situate all'esterno del mare territoriale della Repubblica o di altri Stati membri dell'Unione europea.

Le Aree concesse in uso all'Italia da parte dell'Albania sono equiparate alle zone di frontiera o di transito, nelle quali si applica la procedura accelerata di esame delle richieste di protezione internazionale, e le strutture ivi insediate sono equiparate agli *hotspot* di primo soccorso e ai centri di permanenza per il rimpatrio (CPR), di cui al testo unico sull'immigrazione.

Per l'attuazione del Protocollo, le Amministrazioni pubbliche sono autorizzate alla stipulazione e all'esecuzione di contratti o convenzioni di appalto di lavori, servizi o forniture, anche in deroga alla normativa vi-

gente, fatto salvo il rispetto delle norme penali, del codice antimafia e dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Per quanto attiene ai contenuti dell'articolo 4 del disegno di legge, esso reca disposizioni riguardanti l'applicabilità della giurisdizione e della legge italiana. In tale contesto, sono previste anche procedure giurisdizionali in forma telematica, per lo scambio di documentazione e per conferire riservatamente con il difensore.

Infine, l'articolo 5 del disegno di legge detta le disposizioni organizzative necessarie a disciplinare il corretto funzionamento delle strutture in territorio albanese ai sensi del Protocollo.

In conclusione, il Protocollo potrà produrre effetti degni di nota. Da un lato, disincentivare le partenze illegali e dunque indebolire parzialmente le reti di trafficanti; dall'altro, proporre un modello ben definito di collaborazione con Paesi terzi. Tale ipotesi, accompagnata da una più coerente e decisa azione europea in materia di sviluppo, cooperazione e contrasto al traffico di esseri umani con i Paesi di origine, può rappresentare uno strumento ulteriore nella gestione dei flussi migratori, tema per lungo tempo affrontato con approcci emergenziali e che troppo spesso hanno gravato quasi esclusivamente sulle spalle dell'Italia.

Il Presidente Relatore preannuncia quindi la presentazione, nella prossima seduta, di uno schema di parere non ostativo.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) ritiene difficile per la 4<sup>a</sup> Commissione esprimere un parere positivo, poiché emergono chiaramente diversi aspetti problematici, anche di legittimità del Protocollo, a fronte di una discriminazione che questo genera nel diverso trattamento giuridico che verrebbe applicato agli stranieri collocati in territorio albanese, rispetto agli stranieri che approdano in territorio italiano.

La normativa europea e i principi dell'ordinamento dell'Unione, infatti, non sono applicabili integralmente in territorio albanese, comportando così una diversità nelle tutele e garanzie tra le due categorie di migranti. Si riferisce, quindi, alla direttiva 2013/32/UE, che per esempio all'articolo 22 riconosce ai migranti il diritto di poter consultare, in ciascuna fase della procedura, un avvocato o altro consulente legale, agli aspetti relativi alla domanda di protezione internazionale, nonché alla possibilità per le Organizzazioni non governative (ONG) di prestare assistenza o rappresentanza legale gratuita ai richiedenti.

Lamenta inoltre il fatto che il Governo abbia motivato il parere contrario su molti emendamenti al disegno di legge di delegazione europea adducendo la mancanza di risorse finanziarie, mentre invece ha concluso un accordo con l'Albania che comporta costi elevatissimi.

Il Protocollo, infatti, costa all'Italia in 5 anni circa 230 milioni di euro, più di quanto in 4 anni costano tutti e 10 i centri di permanenza per i rifugiati presenti sul territorio nazionale, a cui si aggiungono circa altri 75 milioni di euro per i diversi rimborsi tra cui i trasferimenti, per un totale di oltre 300 milioni di euro. Con un conseguente ulteriore indebolimento del sistema nazionale di accoglimento.

Chiede quindi al relatore di tenere conto di questi aspetti nell'ambito del parere che presenterà nella prossima seduta.

Il senatore SCURRIA (*FdI*) ritiene, invece, di concordare con il relatore, anche perché l'Europa non ha espresso alcuna obiezione sull'accordo con l'Albania e sul Protocollo in ratifica. Nel merito, ricorda che il Protocollo sarà attuato in conformità con il diritto europeo e che le strutture saranno gestite dall'Italia secondo la pertinente normativa italiana ed europea.

La senatrice BEVILACQUA (*M5S*) ritiene di interpretare la mancata contestazione europea con il fatto che il Protocollo italiano consente all'Unione europea di non dover intervenire e di lasciar quindi ricadere l'onere, anche finanziario, sugli italiani.

Con riferimento alla parte finale dell'illustrazione del relatore, non condivide che il Protocollo possa avere effetti disincentivanti sul traffico di migranti, sia perché dopo la scadenza della permanenza in Albania questi verrebbero ritrasferiti in Italia, per procedere come di consueto verso le loro destinazioni finali, sia perché si tratta di numeri del tutto esigui. Il Protocollo prevede infatti un numero massimo di 3 mila presenze in Albania, a fronte dei 157 mila arrivi in Italia nell'ultimo anno.

A suo avviso, si tratta quindi di un accordo che non risolve alcun problema e che non apre a una nuova impostazione utile in Europa, anche perché nulla è stato fatto sul fronte degli accordi di rimpatrio con i Paesi di provenienza. Auspica, quindi, che il parere che sarà presentato dal relatore possa tenere conto degli aspetti da lei sollevati.

Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*) attribuisce l'assenza di contestazione europea al fatto che l'accordo è, di per sé, inutile, riguardando solo 3 mila su 157 mila migranti l'anno ed essendovi già un precedente accordo, analogo a quello in esame, concluso con la Tunisia, che ha già smentito le dichiarazioni che lo indicavano come misura idonea ad arrestare i flussi migratori.

Suggerisce, invece, alle forze di maggioranza di procedere alla ratifica del *Global compact* per i rifugiati e del *Global compact* sulla migrazione, atti delle Nazioni Unite, e di sfruttare tali basi giuridiche, in un contesto multilaterale, per il perseguimento degli obiettivi e degli interessi nazionali nell'ambito della gestione dei flussi migratori.

Ritiene, infine, necessario affrontare il tema della gestione dei minori non accompagnati, che impegna le singole amministrazioni comunali italiane, alcune delle quali peraltro hanno dato prova di grande efficienza.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) chiede al relatore se è già pronto uno schema di parere da presentare alla Commissione, affinché sia esaminato e votato già nella seduta odierna.

Il presidente ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), relatore, afferma di non avere ancora elaborato uno schema di parere. Ricorda comunque che la

Commissione aveva convenuto di riservare la seduta del martedì alle relazioni illustrative e alle discussioni generali e non ritiene di poter modificare l'intesa, senza previo avviso e assenso, ancorché informale, dei Gruppi e del Presidente.

In merito alla salvaguardia del principio di uguaglianza, ricorda che quando non sono messi in discussione i diritti fondamentali, è possibile introdurre differenziazioni normative, tanto più che in questo caso l'eventuale diverso trattamento trova giustificazione nel diverso contesto giuridico determinato dal fatto che si tratta di migranti soccorsi non nelle acque territoriali, ma in acque internazionali.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) prende atto che il parere non è ancora stato redatto ed esprime contrarietà nei confronti della prassi di predeterminare *ex ante* quando effettuare le votazioni, circostanza che a suo avviso viene arbitrariamente utilizzata unicamente in funzione dell'utilità della maggioranza, che ha difficoltà ad assicurare i numeri nella Commissione.

Il senatore SCURRIA (*FdI*) evidenzia come la predeterminazione delle giornate di votazione assicuri il buon andamento dei lavori della Commissione, i cui senatori possono così dedicarsi anche alle altre attività inerenti alla vita parlamentare, come ad esempio le riunioni dei gruppi, sia di maggioranza che di opposizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della cooperazione di polizia nel settore della prevenzione e dell'accertamento del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e delle relative indagini, e sul potenziamento del sostegno di Europol alla prevenzione e alla lotta contro tali reati, e che modifica il regolamento (UE) 2016/794 (COM(2023) 754 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, e rinvio)

Il senatore SCURRIA (*FdI*), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento (COM(2023) 754) sul rafforzamento della cooperazione di polizia nel settore della prevenzione e dell'accertamento del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e delle relative indagini, e sul potenziamento del sostegno di Europol alla prevenzione e alla lotta contro tali reati.

La proposta di regolamento in esame ha lo scopo di rafforzare il ruolo di Europol nella lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani e il ruolo del Centro europeo contro il traffico di migranti.

La prevenzione e la lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani risultano essenziali per affrontare un'attività criminale sem-

pre più attiva, che viola i diritti fondamentali delle persone e compromette gli obiettivi di gestione della migrazione dell'Unione europea.

Per conseguire tali obiettivi la Commissione europea propone di incrementare le risorse finanziarie e umane di Europol, per far fronte alle esigenze operative e sopperire alle carenze individuate.

Il provvedimento si compone di dieci articoli, suddivisi in 5 capi. Gli articoli 1 e 2 recano rispettivamente oggetto e ambito di applicazione e definizioni.

L'articolo 3 prevede l'istituzione del Centro europeo contro il traffico di migranti in seno a Europol e la formazione di un quadro di *governance* che ne disciplini e sostenga le attività.

L'articolo 4 stabilisce la composizione del Centro europeo contro il traffico di migranti.

Gli articoli 5 e 6 definiscono i compiti strategici e operativi del Centro europeo contro il traffico di migranti, che comprendono analisi strategiche e valutazioni della minaccia, sostegno per l'attuazione operativa delle priorità strategiche e operative, sostegno per il coordinamento, la cooperazione e lo scambio di informazioni, monitoraggio del traffico di migranti e della tratta di esseri umani ed elaborazione di una relazione annuale.

L'articolo 6, in particolare, individua i casi di traffico di migranti che richiedono la cooperazione con i Paesi terzi, che possono richiedere trasferimenti di dati personali in singoli casi a fini di prevenzione, indagini, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Gli articoli 7 e 8 prevedono che Europol sia in grado di inviare funzionari nel territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo, per fornire supporto analitico, operativo, tecnico e forense, in collegamento o d'intesa con le autorità competenti dello Stato membro. Lo Stato membro ospitante dovrà essere in grado di soddisfare una serie minima di condizioni, come la fornitura a Europol di tutte le informazioni pertinenti.

L'articolo 8, inoltre, mira a rafforzare la cooperazione tra Europol e Paesi terzi per quanto riguarda la condivisione delle informazioni, anche tramite l'unità nazionale di Europol, utilizzando SIENA (*Secure Information Exchange Network Application*).

L'articolo 9 reca modifiche del regolamento (UE) 2016/794, con lo scopo di chiarire la natura del supporto operativo che il personale di Europol può fornire sul campo alle autorità di contrasto degli Stati membri in operazioni e indagini e rafforzare il ruolo di Europol nella lotta contro i reati connessi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione.

L'articolo 10 concerne l'entrata in vigore e l'applicazione.

La base giuridica dell'iniziativa giuridica è individuata negli articoli 85, 87 e 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Per quanto concerne la scelta dell'atto giuridico, a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del TFUE, e dato che il mandato di Europol è stabilito nel regolamento (UE) 2016/794, il rafforzamento del mandato di

Europol, che è parte della presente proposta, deve assumere la forma di un regolamento.

La Commissione europea ritiene che il principio di sussidiarietà sia rispettato in quanto, pur essendo gli Stati membri responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico e della salvaguardia della sicurezza interna, la criminalità grave e il terrorismo sono spesso di natura transnazionale e, quindi, un'azione condotta esclusivamente a livello nazionale non può contrastarli efficacemente. In particolare, le reti criminali coinvolte nel traffico di migranti sono caratterizzate da una dimensione mondiale e da una natura agile e collaborativa. Per questo motivo, gli Stati membri scelgono di operare in stretta collaborazione nell'ambito dell'Unione europea, con l'intento di coordinare le rispettive azioni di contrasto e di cooperare nell'affrontare le sfide condivise in materia di sicurezza, condividendo risorse e competenze.

In merito al rispetto del principio di proporzionalità, la Commissione europea ritiene che la proposta preveda disposizioni necessarie, idonee e adeguate allo scopo e affronti tutti problemi individuati nel modo più efficace ed efficiente.

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, scade il 13 marzo 2024.

La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di 6 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno al momento sollevato criticità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,45.*



**5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Programmazione economica, bilancio)**

Martedì 6 febbraio 2024

**Ufficio di Presidenza integrato**  
**dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 69**

*Presidenza del Presidente*  
**CALANDRINI**

*Orario: dalle ore 12,35 alle ore 12,45*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**Plenaria**

**197<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**CALANDRINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 13,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(808-A) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il presidente CALANDRINI (*Fdi*), in sostituzione della relatrice Mennuni, illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti,



segnalando, per quanto di competenza, che sul testo non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti, evidenzia, con riguardo all'articolo 1, che occorre valutare, acquisendo elementi sulla quantificazione, le proposte 1.3, 1.4 e 1.5. Per quanto concerne l'articolo 2, occorre acquisire elementi sulla quantificazione degli oneri per l'emendamento 2.104 [già 2.8 (testo 2)]. Comportano maggiori oneri le proposte 2.111 (già 2.15) e 2.122 (già 2.30). In relazione all'articolo 4, occorre valutare la proposta 4.0.100, acquisendo elementi di quantificazione. In riferimento all'articolo 5, comporta maggiori oneri la proposta 5.100. Occorre acquisire elementi sulla quantificazione degli effetti finanziari per gli emendamenti 5.0.101, 5.0.102, 5.0.103, 5.0.104, 5.0.105, 5.0.106, 5.0.107, 5.0.113, 5.0.114, 5.0.115, 5.0.116 e 5.0.118. Occorre invece avere la conferma della sussistenza delle risorse oggetto di copertura per le proposte 5.0.108, 5.0.109, 5.0.110, 5.0.111, 5.0.112 e 5.0.117. Nulla da osservare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario FRENI, in relazione al testo, conviene con l'assenza di osservazioni della Commissione.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, esprime parere contrario sulle proposte segnalate dal relatore, in quanto individuano nuove attribuzioni in carico ad enti ed autorità indipendenti statali e ne incrementano le relative dotazioni organiche, comporta nuovi o maggiori oneri privi di copertura finanziaria. In particolare, con riguardo all'emendamento 1.3, essendo gli oneri privi di quantificazione e la copertura finanziaria individuata inidonea, esprime avviso contrario. In relazione alle proposte 1.4 e 1.5, si esprime in senso contrario in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per lo Stato allo stato non quantificabili e privi di copertura finanziaria.

Con riguardo alle proposte riferite all'articolo 2, in relazione all'emendamento 2.104 [già 2.8 (testo 2)], esprime un avviso contrario in quanto non si esclude che la proposta, la quale attribuisce nuove competenze agli uffici della Procura della Repubblica, possa determinare nuovi o maggiori oneri al momento non quantificabili e privi di copertura finanziaria. In relazione alle proposte 2.111 (già 2.15) e 2.122 (già 2.30), la valutazione è contraria, in quanto allo stato entrambe le proposte, che pongono a carico dello Stato le spese il rilascio di copie, estratti o certificati di singoli atti del procedimento penale, ovvero dei supporti informatici contenenti le registrazioni delle intercettazioni da consegnare ai difensori, comportano oneri allo stato non quantificabili e comunque privi di copertura finanziaria.

In relazione alla proposta 4.0.100, esprime un avviso contrario, sulla base degli elementi attualmente a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze, non si esclude che la proposta possa determinare nuovi o maggiori oneri finanziari al momento non quantificabili.

In relazione alle proposte 5.0.101, 5.0.102, 5.0.103, 5.0.104, 5.0.105, 5.0.106, 5.0.107, 5.0.113, 5.0.114, 5.0.115, 5.0.116 e 5.0.118, esprime un

avviso contrario, in quanto le proposte emendative comportano oneri la cui copertura finanziaria, individuata nel Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, deve ritenersi inidonea.

In relazione alle proposte 5.0.108, 5.0.109, 5.0.110, 5.0.111, 5.0.112 e 5.0.117, si pronuncia in senso contrario, in quanto le proposte emendative comportano oneri la copertura finanziaria dei quali sul Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 deve ritenersi inidonea.

Non ha osservazioni sui restanti emendamenti.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE (*FdI*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte, 1.3, 1.4, 1.5, 2.104 [già 2.8 (testo 2)], 2.111 (già 2.15), 2.122 (già 2.30), 4.0.100, 5.100, 5.0.101, 5.0.102, 5.0.103, 5.0.104, 5.0.105, 5.0.106, 5.0.107, 5.0.108, 5.0.109, 5.0.110, 5.0.111, 5.0.112, 5.0.113, 5.0.114, 5.0.115, 5.0.116, 5.0.117 e 5.0.118.

Il parere è non ostativo sulle restanti proposte emendative. ».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

**(995) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> riunite. Esame e rinvio)

Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento è stato oggetto di modifiche, richieste dalla Commissione bilancio Camera al fine di rendere il testo finanziariamente neutrale. Il Governo ha chiarito che i costi per la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle strutture predisposte nel territorio albanese sono stati oggetto di una stima prudenziale e che ciò non costituisce una violazione della disciplina contabile. Ha chiarito, inoltre, che esiste la possibilità che le spese derivanti dal disegno di legge di ratifica possano aumentare e che sarà compito del legislatore intervenire nel caso si determinino maggiori oneri stanziando le necessarie risorse finanziarie. Infine, ha specificato che le spese per la realizzazione delle strutture in territorio albanese si configurano come investimenti e pertanto devono essere coperte con risorse in conto capitale.

Per quanto di competenza, dato che il comma 1 dell'articolo 4 prevede espressamente che al migrante ospite nelle Aree A e B dislocate in Albania si applichi integralmente la normativa vigente in Italia per i rifugiati, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alle risorse degli uffici delle Autorità indicate dalle norme in esame e all'eventuale riprogrammazione delle risorse. Sul punto, andrebbe pertanto valutata l'opportunità dell'inserimento di una specifica clausola di neutralità che dovrebbe però accompagnarsi ad una relazione tecnica recante l'illustrazione dei dati ed elementi idonei a confermarne la sostenibilità, come stabilito dal comma 6-*bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità.

In ordine all'articolo 4, comma 5, in materia di diritto di difesa del migrante e partecipazione del difensore all'udienza, nel rinviare al *dossier* del Servizio del bilancio per l'approfondimento dei profili di quantificazione, andrebbe fornito un chiarimento sull'inclusione dell'onere per gli interpreti nei procedimenti civili e sul numero di giorni di udienza ipotizzati ovvero andrebbero aggiornati gli oneri alla luce della modifica approvata in prima lettura con conseguente modifica del successivo articolo 6, comma 2, ai fini di copertura.

In relazione all'articolo 5, commi 1 e 2, in materia di personale del Ministero dell'interno e della Polizia di Stato, posto che la relazione tecnica precisa che i responsabili italiani dei centri in Albania e i loro vicari sono considerati nel calcolo del personale di pubblica sicurezza indicato in relazione all'articolo 7, paragrafo 1, del Protocollo, non sembrerebbe congrua la clausola di invarianza prevista, dato che vi sono oneri, quantificati e coperti al successivo articolo 6, comma 4, del disegno di legge. Al riguardo, occorre acquisire elementi di chiarimento.

In ordine all'articolo 5, comma 6, in materia di reclutamento di magistrati ordinari, andrebbe confermato che nel calcolo degli oneri retributivi siano stati considerati anche gli adeguamenti triennali disposti per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021 recante « Adeguamento triennale degli stipendi e delle indennità del personale di magistratura ed equiparati » a decorrere dal gennaio 2023.

In relazione all'articolo 5, comma 9, in materia di assunzioni presso l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), nel rinviare agli approfondimenti svolti dal Servizio del bilancio, in relazione agli oneri esposti dalla relazione tecnica fino al 2027 segnala che il comma 7, primo periodo, dell'articolo 17 della legge di contabilità, prevede che in presenza di disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione tecnica debba accompagnarsi alla esposizione di un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennale, riferite all'andamento delle specifiche variabili eventualmente collegate ai soggetti beneficiari, in considerazione del relativo comparto di appartenenza.

Con riferimento all'articolo 6, recante le disposizioni finanziarie, in relazione al comma 1, lettera *a*), quanto al previsto impatto sui saldi, rileva spese in conto capitale i cui effetti come noto dovrebbero accompagnarsi ad un differente effetto d'impatto sui saldi tendenziali, mentre in-

vece il prospetto riepilogativo espone effetti simmetrici su tutti i saldi: al riguardo, appare opportuno fornire chiarimenti.

In ordine al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 6, per i profili di quantificazione, come osservato dal Servizio del bilancio, rileva che sono forniti soltanto gli importi complessivi di spesa per motorizzazione (6,4 milioni) e telematica (0,9 milioni) senza che sia indicato il procedimento di determinazione degli stessi, i dati e parametri alla base della stima, né i fabbisogni relativi. Andrebbe quindi fornita un'integrazione della relazione tecnica sui profili di stima complessiva dei fabbisogni di trasporto dei migranti all'ingresso e in uscita del territorio albanese, fornendosi dati sulle previsioni di afflusso mensile, posto che dalle norme del Protocollo si può soltanto evincere che il numero massimo dei migranti presenti simultaneamente non può essere superiore a tremila (articolo 4 del Protocollo).

In via generale, considerato che nel testo del disegno di legge solo alcune delle spese vengono identificate come spese autorizzate o come previsioni di spesa mentre per le restanti si fa riferimento ad oneri generici, occorre acquisire conferma che le spese con natura di previsione di spesa siano esclusivamente quelle in tal senso indicate nell'articolato.

Attesa la previsione di oneri di diversa natura, autorizzatoria e previsionale, nell'ambito della copertura, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere una specifica clausola di monitoraggio che faccia riferimento alle singole spese configurabili come previsioni.

In relazione ai rilievi rappresentati, appare necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Rinvia per ogni approfondimento al *Dossier* del Servizio del bilancio n. 122.

Il sottosegretario FRENI deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, positivamente verificata, nonché il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari delle singole disposizioni, rappresentando che il relativo contenuto consente di dare riscontro alle richieste di chiarimento formulate dalla Commissione.

Il PRESIDENTE informa che la relazione tecnica è a disposizione dei senatori della Commissione.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) chiede al Presidente la possibilità di approfondire i contenuti della relazione tecnica, anche in considerazione dell'articolazione dei profili finanziari del provvedimento in esame.

Il PRESIDENTE, accogliendo la richiesta del senatore Patuanelli, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(969-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che sul testo, non modificato in sede referente, non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti, ritiene necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 3.6, 8.6, 10.0.1, 10.0.6, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.7, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.8, 10.0.9, 11.0.1, 12.0.1 (testo 2), 13.1, 13.2, 13.0.1 e 13.0.2.

Rappresenta quindi che occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 8.1, 8.2, 8.5, 10.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.10, 12.8 (testo 2), 15.1, 15.2, 15.4 e 15.5.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario FRENI, per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare in relazione al testo.

Con riferimento agli emendamenti, esprime un avviso di contrarietà sugli emendamenti segnalati dal relatore, in quanto dalle proposte emendative derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*), alla luce degli elementi informativi forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 10.1, 10.0.1, 10.0.6, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.7, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.8, 10.0.9, 11.0.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.10, 12.8 (testo 2), 12.0.1 (testo 2), 13.1, 13.2, 13.0.1, 13.0.2, 15.1, 15.2, 15.4 e 15.5.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

**(866) Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e Valentina D'Orso; Pitalis e altri; Maschio e altri

(Parere alle Commissioni 2<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> riunite. Esame e rinvio)

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento apporta modifiche alla legge 29

maggio 2017, n. 71 che reca disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Gli interventi previsti mirano ad estendere il perimetro di applicazione della citata legge dalla prevenzione e contrasto del solo cyberbullismo, anche alla prevenzione e contrasto del bullismo, cercando così di intercettare il fenomeno in tutte le sue manifestazioni e fornendo una precisa definizione di quest'ultimo fenomeno. Per quanto concerne i profili di copertura, alla luce della relazione tecnica depositata dal Governo, delle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati in recepimento del parere della Commissione bilancio della Camera, nonché dei chiarimenti forniti dal Governo in quella sede, appare comunque opportuno acquisire una relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità. In particolare, la relazione tecnica di passaggio dovrebbe fornire approfondimenti per quanto concerne l'articolo 1, in relazione allo spostamento del Tavolo tecnico dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero dell'istruzione e del merito e alla prevista aggiunta di esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche (comma 1, lettera *b*), numero 1); nonché in relazione alla facoltà riconosciuta alle regioni di fornire agli studenti un servizio di sostegno psicologico e un servizio di coordinamento pedagogico anche tramite convenzione con gli uffici scolastici regionali (comma 1, lettera *d*). Per quanto riguarda l'articolo 2, chiede di acquisire ulteriori elementi di chiarimento in relazione agli eventuali effetti finanziari derivanti dal possibile ampliamento della platea dei destinatari dei percorsi di mediazione oppure, in alternativa, di progetti di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali (comma 1, lettera *a*), capoverso « Art. 25. », comma 1). Occorre valutare altresì i profili finanziari connessi alla possibilità di disporre la misura del collocamento del minore in una comunità (comma 1, lettera *a*), capoverso « Art. 25. », comma 4): a tale proposito, la relazione tecnica si limita ad asserire che la misura rieducativa è attualmente di competenza degli enti locali territoriali e viene realizzata con il collocamento in comunità o piccole strutture gestite dai Comuni o dai consorzi tra Comuni nel limite delle risorse disponibili negli stanziamenti di bilancio degli enti richiamati. Va segnalata altresì la clausola, già prevista a legislazione vigente e riproposta nel disegno di legge, in base alla quale le spese di affidamento o di collocamento in comunità, da anticiparsi dall'erario, sono a carico dei genitori e in mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare le spese gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente (comma 1, lettera *a*), capoverso « Art. 25. », comma 5): tale clausola appare potenzialmente suscettibile di determinare effetti finanziari connessi all'anticipo delle spese da parte dell'erario e all'incertezza del recupero di tali spese a carico dei genitori, in relazione alle loro condizioni economiche. Con riferimento all'articolo 3, che reca una delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, occorre acquisire ulteriori elementi istruttori in relazione al



potenziamento del servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico «Emergenza infanzia 114», accessibile gratuitamente e attivo nell'intero arco delle ventiquattro ore, con il compito di fornire alle vittime, ovvero alle persone congiunte o legate ad esse da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze. Potrebbero derivare altresì effetti dalla previsione, nell'ambito dell'applicazione informatica offerta gratuitamente dal Servizio 114, di una specifica area dotata di una funzione di geolocalizzazione, attivabile previo consenso dell'utilizzatore, nonché di un servizio di messaggistica istantanea (comma 1, lettera *a*). Occorre fornire chiarimenti, inoltre, sui profili finanziari connessi al compito attribuito all'Istituto nazionale di statistica di svolgere, con cadenza biennale, una rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo (comma 1, lettera *b*), nonché in relazione alla previsione che la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse destinate, nel proprio bilancio autonomo, alle attività di comunicazione istituzionale, promuova periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete internet e sui suoi rischi, avvalendosi dei principali mezzi di informazione (comma 1, lettera *d*). In relazione all'articolo 4, istitutivo della giornata del rispetto, le cui modalità di svolgimento sono rinviate a una successiva determinazione del Governo, si richiedono elementi a suffragio della neutralità finanziaria ivi prevista. Per quanto riguarda i profili di copertura, segnala che all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 5), viene disposta un'autorizzazione di spesa di 100.000 euro a decorrere dal 2023 a carico del Fondo speciale di parte corrente di spettanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Non essendo intervenuta l'approvazione definitiva entro il 31 dicembre, trattandosi dello stanziamento di parte corrente del Fondo speciale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 della legge di contabilità, l'annualità per il 2023 costituisce un'economia di bilancio. Pertanto, risulta necessario riformulare l'autorizzazione di spesa con decorrenza dall'esercizio 2024, e la relativa copertura con riferimento al bilancio triennale vigente 2024-2026.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento sui rilievi avanzati dal relatore.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(562) MARTI e altri. – Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di compe-

tenza, che in relazione all'articolo 2 occorre avere conferma che le disposizioni contenute negli emendamenti 2.1 (testo 2) e 2.10 possano operare nell'ambito delle risorse stanziare dall'articolo 8. Relativamente alla proposta 2.100, a ulteriore chiarimento rispetto al parere già reso sul testo, chiede di precisare se le spese di funzionamento della banca dati fino al 2026 siano ricomprese nella quantificazione degli oneri di cui al comma 5, nonché di specificare le risorse disponibili a legislazione vigente a valere su cui si provvederà a decorrere dal 2027. Per quanto concerne l'articolo 4, per l'emendamento 4.4 occorre avere conferma che l'avvalimento di esperti in materia di cammini possa avvenire nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente come indicato al comma 5 del medesimo articolo. Sui restanti emendamenti approvati, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI, in relazione agli emendamenti 2.1 (testo 2) e 2.10, conferma che le disposizioni operano nell'ambito delle risorse stanziare dall'articolo 8. Infatti, l'inserimento in banca dati delle dirette confluenze viarie dei cammini, di riconosciuto interesse turistico, culturale, locale o regionale, nonché dei cammini di interesse locale, riconosciuti dalle Città Metropolitane o da Roma Capitale, non determina costi ulteriori rispetto alle risorse stanziare e coperte dall'articolo 8.

In relazione all'emendamento 2.100, precisa che le spese di funzionamento della banca dati fino al 2026 sono ricomprese nella quantificazione degli oneri di cui al comma 5. A partire dall'annualità 2027 l'aggiornamento della banca dati, integrata all'interno del *Tourism Digital Hub*, sarà svolto nell'ambito delle funzioni istituzionali del Ministero del turismo attraverso l'utilizzo delle risorse disponibili nel capitolo di spesa di parte corrente 6020 pg2 dello stato di previsione del Ministero – fino ad un massimo di 50.000 euro l'anno – relativo alla gestione e alla manutenzione dei *software* applicativi, iscritto nell'ambito del nuovo CDR 8 – Direzione Generale Tecnologia, Retribuzione, Digitalizzazione e Statistica, che ha uno stanziamento, a decorrere, pari a 292.600,00 euro annui (pertanto capiente per le suddette finalità).

In relazione all'emendamento 4.4, al fine di evitare l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fa presente che occorre riformulare la proposta emendativa, al fine di specificare che gli esperti in materia di cammini, di cui può avvalersi il tavolo permanente, operano esclusivamente a titolo gratuito.

Poiché non vi sono richieste di intervento, il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sulla proposta 4.4 parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: “in materia di cammini,” delle seguenti: “che operano esclusivamente a titolo gratuito.” ».

Su tutti i restanti emendamenti approvati, il parere è non ostativo. ».



Il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere, che risulta approvata.

*(931) Deputato CARLONI e altri. – Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 gennaio.

Il sottosegretario FRENI mette a disposizione della Commissione una nota, a cui risulta allegata la relazione tecnica predisposta in relazione al provvedimento in titolo.

Fa presente che la suddetta relazione è stata avallata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che non ha potuto procedere ad apporre il visto della verifica positiva unicamente per un impedimento di carattere procedurale, consistente nel disallineamento formale tra la decorrenza iniziale degli oneri recati dagli articoli 3 e 7 (anno 2024) ed il triennio di riferimento dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, utilizzato ai fini della relativa copertura (2023-2025). Al riguardo, nel caso in cui il provvedimento non venga modificato in sede referente, si può plausibilmente intendere che la clausola di copertura degli oneri di cui agli articoli 3 e 7 sia riferita al bilancio triennale vigente.

Nessuno chiedendo di intervenire, la relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*), sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi del Governo, preso atto che la clausola di copertura degli oneri di cui agli articoli 3 e 7 può intendersi riferita al bilancio triennale 2024-2026, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere illustrata dalla relatrice.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 13,40.*

**6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE****(Finanze e tesoro)**

Martedì 6 febbraio 2024

**Plenaria****123<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

GARAVAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Sandra Savino.*

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza (n. 116)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Esame e rinvio)

Il relatore ORSOMARSO (*FdI*) introduce il provvedimento, che attua alcuni dei principi di cui all'articolo 15 della legge delega n. 111 del 2023, contenente i principi e i criteri direttivi per il riordino delle disposizioni in materia di giochi. In particolare, il comma 1 del menzionato articolo 15, nel delegare il Governo ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, il riordino delle disposizioni vigenti in tema di giochi pubblici, conferma il modello organizzativo dei giochi pubblici fondato sul regime concessorio e autorizzatorio, quale garanzia in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici, del temperamento degli interessi pubblici generali in tema di salute con quelli erariali sul regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi, nonché della prevenzione del riciclaggio di proventi di attività criminose. Il comma 2 specifica i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega in materia di giochi di cui dà analiticamente conto.

Per quanto riguarda il contenuto, lo schema è composto da 26 articoli. In estrema sintesi, l'articolo 1 specifica la finalità sottostante

alle norme del decreto in commento ovvero quello di introdurre un quadro regolatorio sistematico della disciplina dei giochi. La norma prevede, inoltre, che le disposizioni per la regolamentazione dei giochi esercitati attraverso rete fisica saranno contenute in un successivo decreto legislativo e che resta esclusa dall'ambito di applicazione del decreto in esame la disciplina delle case da gioco. L'articolo 2 reca le definizioni di alcuni termini utilizzati nel decreto. L'articolo 3 indica principi ordinamentali del gioco in Italia che devono essere anche considerati quali criteri interpretativi delle norme in materia di gioco pubblico. L'articolo 4 indica i principi europei in materia di gioco da applicarsi nell'esercizio del gioco pubblico in Italia. La norma stabilisce, altresì, che i principi europei valgono come criterio interpretativo preferenziale delle norme poste alla disciplina del gioco nel nostro ordinamento. L'articolo 5 indica le fonti che normano la disciplina del gioco in Italia, stabilendo altresì che eventuali modifiche alla disciplina vigente possono essere introdotte soltanto se riportate in modo esplicito. L'articolo, inoltre, introduce norme volte a garantire il principio di stabilità delle regole della concessione. L'articolo 6 reca la disciplina dell'esercizio e della raccolta dei giochi pubblici a distanza, con vincita in denaro, e del relativo sistema concessorio. Con riferimento a tale articolo, ritiene opportuno un approfondimento per chiarire se il limite di cinque concessioni per gruppo societario si applichi ai giochi di cui alle lettere da *a*) a *g*) del comma 1 presi singolarmente o all'insieme dei medesimi e se nel computo delle cinque concessioni rientrino anche i giochi di cui alle lettere da *h*) ad *l*). L'articolo 7 impone ai concessionari autorizzati alla raccolta a distanza dei giochi pubblici di tracciare i riversamenti e le vincite derivanti dalla raccolta delle giocate nonché i compensi spettanti ai soggetti operanti nella propria rete. Segnala al riguardo che le disposizioni in esame non specificano quali modalità di tracciamento devono essere utilizzate al fine di garantire gli scopi indicati dalla norma. L'articolo 8 individua le condizioni minime da introdurre nelle clausole relative a penali contrattuali inserite negli schemi di convenzione relativi alle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici. L'articolo 9 dispone che il trasferimento di una concessione per la raccolta di giochi pubblici a distanza deve essere autorizzato preventivamente ed espressamente dalla Agenzia a pena di nullità. L'articolo 10 disciplina le ipotesi di rinegoziazione in buona fede delle condizioni contrattuali. A suo parere potrebbe essere opportuno esplicitare, come nelle ipotesi di cui all'articolo 9, la tipologia di atto normativo in forza del quale può essere riconosciuto un indennizzo nelle ipotesi di eccessiva onerosità sopravvenuta. L'articolo 11 dispone che l'affidamento della concessione comporta il trasferimento al concessionario del rischio operativo legato alla sua gestione secondo la normativa del Codice dei contratti pubblici. L'articolo 12 affida all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di adottare le regole tecniche minime in funzione ed esecuzione delle

quali ciascuno dei concessionari appronta e mette in operatività la propria rete telematica ovvero l'infrastruttura *hardware* e *software* di trasmissione dei dati necessaria per la gestione operativa della concessione, allo scopo di perseguire la salvaguardia e la tutela di alcuni interessi generali. L'articolo 13 affida all'Agenzia delle dogane e dei Monopoli il compito di istituire e tenere l'albo per la registrazione dei titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici, nonché dei soggetti che esercitano attività di punti vendita ricariche. L'articolo 14 chiarisce gli obiettivi primari della disciplina dei giochi, che consistono nel perseguire piena e affidabile protezione della salute del giocatore attraverso misure idonee a prevenire ogni modalità di gioco che possa generare disturbi patologici del comportamento o forme di ludopatia, anche attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale. Istituisce poi una Consulta permanente dei giochi pubblici ammessi in Italia, con lo scopo di monitorare l'andamento delle attività di gioco e i loro effetti sulla salute dei giocatori, nonché di proporre al Governo misure ed interventi idonei allo scopo di contrastare lo sviluppo di ludopatia. L'articolo 15 individua i criteri cui si devono informare le forme organizzative del concessionario e i suoi strumenti tecnici, tecnologici e informatici allo scopo di tutelare e proteggere il giocatore, prevenendo e contrastando il gioco patologico. Impone altresì ai concessionari di investire annualmente una somma pari allo 0,2 per cento dei loro ricavi netti, comunque non superiore a 1.000.000,00 di euro per anno, in campagne informative ovvero in iniziative di comunicazione responsabile. Istituisce infine una commissione governativa operante presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri avente lo scopo di individuare i temi su cui devono vertere le predette campagne informative e iniziative di comunicazione, senza nuovi o maggiori oneri a capo della finanza pubblica. L'articolo 16 detta previsioni in materia di responsabilità per l'offerta e la raccolta del gioco a distanza effettuati dal concessionario. L'articolo 17 demanda al regolamento di ciascun gioco la definizione degli aspetti di dettaglio riguardanti le vincite, gli eventuali rimborsi, nonché la conservazione da parte del concessionario dei dati e delle informazioni riguardanti le vincite. L'articolo 18 pone in capo al concessionario l'obbligo di provvedere al pagamento delle vincite in denaro dei giochi da lui gestiti. L'articolo 19 demanda al regolamento di gioco la definizione delle comunicazioni degli esiti di gioco sul sito informatico del concessionario. Segnala, con riferimento a tale articolo, che la dizione « giochi basati su quote » non è rinvenibile tra le definizioni di cui all'articolo 2. L'articolo 20 disciplina la manutenzione dei prodotti di gioco. L'articolo 21 detta previsioni rivolte ai concessionari dei giochi numerici e delle lotterie a estrazione istantanea, ai fini della raccolta a distanza dei suddetti giochi. L'articolo 22 contiene previsioni volte a contrastare l'offerta di gioco a distanza in difetto di concessione,

rinviano la definizione delle stesse ad apposito regolamento. L'articolo 23 contiene le disposizioni transitorie e finali, mentre l'articolo 24 disposizioni di coordinamento. L'articolo 25 stabilisce che le maggiori entrate derivanti dall'applicazione di alcune norme del provvedimento in esame sono destinate a incrementare l'apposito fondo istituito dalla legge di delegazione fiscale. L'articolo 26 disciplina l'entrata in vigore.

Infine, ricorda che il presente schema è stato assegnato in sede consultiva alla 6<sup>a</sup> Commissione permanente il 23 gennaio 2024 e che il termine per l'espressione del parere è fissato al 22 febbraio 2024.

Il PRESIDENTE sottolinea l'esigenza che la Commissione avrà bisogno di tempo per approfondire le innumerevoli e delicate questioni connesse al provvedimento, anche per i profili legati al mercato e alla concorrenza.

Il sottosegretario Sandra SAVINO prende atto.

Il senatore ORSOMARSO (*FdI*), informa che sono pervenute ulteriori richieste di audizione, alle quali giudica opportuno dare seguito.

Il PRESIDENTE condivide la proposta e assicura che le ulteriori audizioni informali potranno svolgersi la prossima settimana, in data da stabilire.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1005) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, approvato dalla Camera dei deputati**

(Esame e rinvio)

Il relatore SALVITTI (*Cd'I-NM(UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) illustra il provvedimento, che all'articolo 1, comma 1, prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi rientranti nella disciplina del cosiddetto Superbonus, per le quali – sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023 – è stata esercitata l'opzione per lo sconto in fattura, nonché per la cessione del credito d'imposta, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso. Il comma 2 riconosce, inoltre, ai cittadini

con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, e che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento al 31 dicembre 2023, uno specifico contributo. L'articolo 2, comma 1, estende il divieto generale di fruizione indiretta, attraverso la cessione del credito o dello sconto in fattura dell'agevolazione, anche agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici in zone sismiche 1, 2 e 3, compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana, e per le quali non sia stato richiesto, prima del 30 dicembre 2023, il relativo titolo abilitativo. Il comma 2 introduce l'obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati agli immobili da calamità naturali ed eventi catastrofici per i contribuenti che usufruiscono della detrazione al 110 per cento (Superbonus) per interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici. L'articolo 3 novella la disciplina delle detrazioni Irpef per l'abbattimento delle barriere architettoniche, di cui all'articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020. Le norme in esame restringono, dal 30 dicembre 2023, l'ambito oggettivo dell'agevolazione: essa viene limitata agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. È inoltre specificato che per usufruire della detrazione delle spese documentate sostenute, i pagamenti devono essere effettuati con il cosiddetto bonifico parlante. Viene poi chiarito che il rispetto dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso alla detrazione deve risultare da un'apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati. Le modifiche in esame limitano al 31 dicembre 2023 l'operatività delle norme che, per gli interventi agevolati di eliminazione delle barriere architettoniche, derogano al blocco dell'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito. Tali opzioni rimangono praticabili per gli interventi dei condomini sulle parti comuni degli edifici e per le persone fisiche, in alcune specifiche ipotesi. Inoltre, lo sconto in fattura e la cessione del credito restano applicabili per le spese sostenute in relazione agli interventi per i quali, in data antecedente al 30 dicembre 2023, risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; ove non sia prevista, ove siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo. Ai sensi dell'articolo 4, il decreto è vigente dal 30 dicembre 2023.

Il PRESIDENTE dà la parola alla rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Sandra SAVINO precisa che il Governo, analogamente a quanto avvenuto presso la Camera dei deputati, non ritiene opportuno modificare il provvedimento nel corso dell'esame al Senato.

Il PRESIDENTE prende atto e ritiene che, alla luce di tale dichiarazione, i Gruppi si regoleranno di conseguenza, rispetto alla presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

A tale proposito informa che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno verrà stabilito nella giornata di domani, a seguito di confronto tra i vari Gruppi, ipotizzando tuttavia di fissarlo entro la fine della settimana corrente.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,55.*

**7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,  
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Martedì 6 febbraio 2024

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 59**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**VERSACE**

*Orario: dalle ore 12,35 alle ore 13,05*

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FONDAZIONI  
LIRICO-SINFONICHE (A.N.FO.L.S.) E DI DANZA ERROR SYSTEM SUL DISEGNO DI  
LEGGE N. 568 (PROMOZIONE E TUTELA DELLA DANZA)*

**Sottocommissione per i pareri**

**9<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARTI**

*Orario: dalle ore 13,15 alle ore 13,25*

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(787) Deputato Maria Anna MADIA e altri. – Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o**



*prestazione di assistenza familiare* (Approvato dalla Camera dei deputati): parere favorevole;

*alle 2<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> Commissioni riunite:*

**(866) Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo** (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e Valentina D'Orso; Pittalis e altri; Maschio e altri): parere favorevole.

**8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,  
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Martedì 6 febbraio 2024

**Plenaria**  
**89<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
FAZZONE

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche (n. 108)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e degli articoli 1 e 4 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 30 gennaio.

Il PRESIDENTE comunica che la riserva non è ancora stata sciolta e che l'approvazione del parere dovrà pertanto necessariamente avere luogo in altra seduta.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE (n. 109)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e degli articoli 1 e 3 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 30 gennaio.

Il PRESIDENTE comunica che, non essendo ancora pervenuto il parere del Consiglio di Stato, la riserva non è stata sciolta e l'approvazione del parere dovrà pertanto necessariamente avere luogo in altra seduta.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (n. 106)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 30 gennaio.

Il PRESIDENTE comunica che, non essendo ancora pervenuto il parere della Conferenza unificata, la riserva non è stata sciolta e l'approvazione del parere dovrà pertanto necessariamente avere luogo in altra seduta.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 gennaio.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, la relatrice TUBETTI (*FdI*) formula una proposta di parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) esprime preoccupazione per vari profili della vicenda, dalla tempistica alle coperture finanziarie alla salvaguardia di lavoratori e ambiente, anche alla luce di quanto riferito dai soggetti invitati a partecipare al ciclo di audizioni in corso presso la 9<sup>a</sup> Commissione. Emergono infatti numerose questioni che richiedono una riflessione e una soluzione, da ultimo quanto riportato dal Presidente della regione Liguria in merito all'utilizzo delle aree di Genova.

A fronte di tante criticità, intorno all'*iter* di conversione del decreto-legge sembra regnare ancora molta confusione. Il Governo ha annunciato modifiche a tutela dei lavoratori e dell'indotto, ma non è ancora chiaro se e in quali termini ciò avverrà. Inoltre, non è al momento possibile valutare se le risorse previste siano sufficienti.

Ritenendo di non avere ancora a disposizione tutte le informazioni necessarie a esprimersi, annuncia pertanto il voto di astensione del Gruppo del Partito Democratico.

Alla luce di quanto dichiarato dal senatore Basso, la senatrice Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*) chiede di rinviare il voto sul provvedimento, in considerazione del fatto che presso la 9<sup>a</sup> Commissione non sono ancora terminate le audizioni.

Il PRESIDENTE osserva che la circostanza citata non assume rilevanza da un punto di vista regolamentare: i pareri delle Commissioni competenti su singoli profili costituiscono uno degli elementi che la Commissione alla quale il provvedimento è assegnato in sede referente acquisisce nella prima fase dell'esame, dedicata all'istruttoria legislativa. Esse si esprimono sul testo originario del provvedimento, entro termini stabiliti dal regolamento, mentre è compito della Commissione primaria, alla luce dei pareri resi dalle altre Commissioni e di quanto emerso dalle audizioni, valutare quali modifiche debbano essere apportate al testo.

La senatrice Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*) afferma che le audizioni avrebbero potuto fornire elementi importanti ai fini delle valutazioni dei Gruppi anche in Commissione ambiente, considerato che la scelta adottata in passato di far prevalere le ragioni della produzione su quelle della tutela dell'ambiente, non sembra aver dato alcun frutto neanche dal punto di vista della produzione. Tanto premesso, dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

La senatrice SIRONI (*M5S*) ritiene che la ricostruzione operata dal Presidente determini il rischio di sminuire eccessivamente il ruolo delle Commissioni che si esprimono in sede consultiva. Anche queste, ai fini dell'espressione del parere, dovrebbero compiere un'attività istruttoria.

Ritenendo di non avere elementi sufficienti, dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

Il PRESIDENTE ribadisce che, dal punto di vista regolamentare, le audizioni sono di competenza della sola Commissione primaria e che, in caso contrario, si verificherebbero sovrapposizioni nell'operato delle varie Commissioni.

Aggiunge poi che egli non intende assolutamente sminuire l'attività consultiva della Commissione, ma solo inquadrarla nel suo giusto perimetro. A riprova di ciò, ricorda che, al contrario di quanto avviene in altre Commissioni, egli non ha ritenuto di promuovere la costituzione di

una Sottocommissione pareri, proprio al fine di garantire la massima trasparenza e inclusività che sono proprie della sede plenaria.

Il senatore DE PRIAMO (*Fdl*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo e il convinto sostegno all'azione del Governo su un tema che, come tutti i colleghi certamente sanno, è molto complesso, anche alla luce del quadro ereditato dal passato, che ha condotto alla situazione in cui ci si trova oggi.

Il provvedimento in esame è necessario ma si inserisce in un'azione in divenire, volta a individuare soluzioni per tutti i profili coinvolti, dalla tutela dei lavoratori e dell'indotto alla tutela ambientale.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE comunica che la seduta plenaria già prevista per domani, 7 febbraio, alle ore 13, non avrà più luogo, mentre resta confermata la riunione delle 13,30 dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 13,50.*

**9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione**  
**agroalimentare)**

Martedì 6 febbraio 2024

**Ufficio di Presidenza integrato**  
**dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 86**

*Presidenza del Presidente*  
**DE CARLO**

*Orario: dalle ore 11,45 alle ore 13,45*

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE AMBIENTALE (ARPA) PUGLIA, DI CONFINDUSTRIA, DI INVITALIA E, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, DI RAPPRESENTANTI DI LEGAMBIENTE E PEACELINK, DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LIGURIA, DEL SINDACO DI GENOVA, DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE, DEI SINDACI DI RACCONIGI E NOVI LIGURE E DEL VICE SINDACO DI GATTINARA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 986 (D-L 4/2024 – AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE IMPRESE DI CARATTERE STRATEGICO)*

**10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,  
previdenza sociale)**

Martedì 6 febbraio 2024

**Plenaria**

**159<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**ZAFFINI**

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, Americo Cicchetti, direttore generale, accompagnato da Maria Donata Bellentani, direttore dell'Ufficio II DGPROGS, e da Giovanna Giannetti, dirigente in servizio presso l'Ufficio II DGPROGS.*

*La seduta inizia alle ore 12,40.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente ZAFFINI avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-TV* e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell'efficacia complessiva dei sistemi di *welfare* e di tutela della salute: audizione di rappresentanti della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 30 gennaio scorso.

Il presidente ZAFFINI introduce l'audizione in titolo.

Ha quindi la parola il professor Cicchetti.

Intervengono successivamente, ponendo quesiti, la senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), il senatore MAZZELLA (*M5S*), le senatrici ZAMPA (*PD-IDP*) e FURLAN (*PD-IDP*), il senatore ZULLO (*FdI*) e il presidente ZAFFINI (*FdI*).

Il PRESIDENTE dispone infine il rinvio del seguito dell'audizione in titolo.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,30.*

## **Plenaria**

### **160<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente  
ZAFFINI*

*Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.*

*La seduta inizia alle ore 19,10.*

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(673) MALAN e altri. – Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo**

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Nel riferire sugli aspetti di competenza del disegno di legge in titolo, recante in particolare modifiche al codice della navigazione, la relatrice MANCINI (*FdI*) richiama innanzitutto l'attenzione sull'articolo 1, riguardante le procedure di imbarco, sbarco e trasbordo dei marittimi rientranti sotto la competenza di autorità marittime diverse, finalizzato a consentire l'avvicendamento di personale da parte del medesimo armatore che opera servizi regolari negli stessi porti senza necessità di rilascio di plurime e identiche autorizzazioni.



L'articolo 2 stabilisce che i contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio e del personale addetto ai servizi complementari di bordo devono essere stipulati per iscritto dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore, alla presenza di due testimoni, i quali vi appongono la propria sottoscrizione, fermo restando l'obbligo di procedere, quale atto pubblico, alle annotazioni e alle convalide previste dall'articolo 357, terzo comma, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima. La disposizione è volta in particolare a uniformare la convenzione di arruolamento stipulata in Italia a quella stipulata all'estero, permettendo al comandante della nave di arruolare i marittimi.

Gli articoli 3 e 4 recano modifiche al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima a scopo di coordinamento con le disposizioni di cui all'articolo 2 e di semplificazione delle procedure di stipula e convalida delle convenzioni di arruolamento delle procedure di annotazione sul ruolo di equipaggio e delle annotazioni sul libretto di navigazione, nonché delle modalità di arruolamento del comandante.

L'articolo 5 consente di effettuare la dichiarazione di accettazione del comando della nave, da parte del comandante, anche in modalità digitale.

Al fine di garantire agli utenti la possibilità di gestire in modo rapido, sicuro ed efficiente gli adempimenti relativi allo svolgimento del lavoro marittimo, l'articolo 6 dispone che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti istituisca l'Anagrafe digitale unica della gente di mare, tramite la digitalizzazione e l'integrazione dell'esistente anagrafe della gente di mare. La gestione della piattaforma è affidata al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. Ne è inoltre prevista l'integrazione con le banche dati dell'INPS e dell'ANPAL.

L'articolo 7 è finalizzato a consentire la corresponsione di anticipi della retribuzione del personale marittimo per mezzo di denaro contante a bordo di navi impiegate su traffici internazionali, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Tale corresponsione non potrà comunque essere superiore a 500 euro mensili.

In riferimento ai capi successivi del disegno di legge si segnala innanzitutto l'articolo 13, teso a consentire la digitalizzazione di una serie di documenti di bordo, fra i quali il ruolo di equipaggio, il registro dell'orario di lavoro a bordo delle navi mercantili, il registro degli infortuni, il registro di carico e scarico dei medicinali soggetti alla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope.

In relazione alle ispezioni previste dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32, attuativo della direttiva sulla conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006, a fini di semplificazione e razionalizzazione delle risorse l'articolo 16 prevede che le navi sottoposte a tali ispezioni non debbano essere assoggettate anche alle visite oggetto di precedenti disposizioni legislative (articoli 83 e 84 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, e articolo 18 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271). Inoltre, per le navi che non rientrano nel campo di applicazione del decreto

legislativo n. 32, è proposto di eliminare la duplicazione delle visite di cui agli articoli 83 e 84 della legge n. 1045 del 1939 e all'articolo 18 del decreto legislativo n. 271 del 1999, mantenendo soltanto queste ultime.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è posta in votazione.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva a maggioranza.

*(787) Deputato Maria Anna MADIA e altri. – Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare, approvato dalla Camera dei deputati*

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RUSSO (*FdI*) si sofferma sui principi e criteri direttivi di delega di cui al comma 2 dell'articolo 1, volti a consentire l'esercizio del diritto di voto, con riferimento alle consultazioni referendarie di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione e alle elezioni dei membri del Parlamento europeo, agli elettori che per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza in qualità di *caregiver* familiare si trovano, per un periodo di almeno tre mesi, in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza.

Il comma 5 dispone che l'esito delle prime consultazioni europee e referendarie svolte secondo le modalità previste dal disegno di legge sia valutato ai fini dell'eventuale adozione di disposizioni legislative con finalità analoghe relative alle elezioni politiche.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) rammenta il favore sul disegno di legge in esame già espresso dai Gruppi di opposizione presso la Commissione di merito, in considerazione dell'opportunità di disporre in tempi rapidi della disciplina necessaria a garantire l'effettività del diritto alla partecipazione elettorale.

Il relatore RUSSO (*FdI*) presenta una proposta di parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è posta in votazione, risultando approvata all'unanimità.

*(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico*

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 24 gennaio.

Intervenendo in discussione generale, la senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) ravvisa innanzitutto la necessità di coordinamento con disposizioni recate dal decreto-legge 2 febbraio 2024, n. 9, riguardante il medesimo ambito di intervento.

Riguardo il merito del provvedimento in esame, si pone innanzitutto la questione di una dotazione adeguata di risorse, nonché la necessità di una definizione adeguata delle scelte strategiche in merito ai processi di riconversione e alle prospettive della siderurgia.

Risulta inoltre indispensabile un riconoscimento adeguatamente esteso del diritto alla fruizione alla cassa integrazione; in particolare, idonee garanzie devono essere predisposte a tutela dei lavoratori dell'indotto.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) rileva la sussistenza di linee contraddittorie tra diversi componenti del Governo in merito alla questione delle acciaierie ILVA, mentre è indispensabile adottare una strategia mirata a conciliare l'esigenza di tutela ambientale e della salute con il mantenimento delle capacità produttive del settore siderurgico, essenziale per l'economia nazionale. Resta inoltre aperta la grave questione della mancanza di manutenzione degli impianti, che costituisce un fattore di rischio per la sicurezza dei lavoratori. Per le finalità richiamate, risulta ineludibile la questione dell'intervento pubblico nell'azienda.

A tale riguardo, il presidente ZAFFINI rammenta la già ricordata connessione del decreto-legge in esame con il citato decreto-legge n. 9.

Il relatore ZULLO (*FdI*) rileva la comune consapevolezza circa il carattere imprescindibile del ricorso all'amministrazione straordinaria ai fini della tutela ambientale, della salute e della sicurezza, nonché del mantenimento delle capacità produttive. A fronte di tali obiettivi, il Governo è univocamente impegnato, fronteggiando serie difficoltà oggettive.

Si riserva quindi di predisporre uno schema di parere favorevole, contenente uno specifico riferimento alle integrazioni normative recate dal decreto-legge n. 9, volto specificamente alla tutela dell'indotto.

La senatrice PIRRO (*M5S*) ritiene che sia utile disporre della possibilità di approfondire i contenuti del nuovo decreto-legge, al fine di una migliore valutazione della proposta di parere.

Il relatore ZULLO (*FdI*) riconosce la fondatezza del rilievo della senatrice Pirro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane (n. 121)**

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 23 marzo 2023, n. 33. Esame e rinvio)

Nel riferire sullo schema di decreto legislativo in esame, il presidente ZAFFINI (*FdI*) dà conto in primo luogo della disciplina di delega, di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge n. 33 del 2023, mettendone in rilievo gli obiettivi fondamentali.

Quanto al testo dello schema di decreto, l'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità, mentre l'articolo 2 reca le definizioni.

L'articolo 3 definisce i compiti del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA).

L'articolo 4 prevede lo svolgimento di periodiche campagne istituzionali di comunicazione e sensibilizzazione, nonché l'adozione delle linee di indirizzo nazionali per la promozione dell'accessibilità delle persone anziane ai servizi e alle risorse del territorio.

L'articolo 5 riguarda la sicurezza sul lavoro per i soggetti anziani e la promozione del lavoro agile.

Il successivo articolo 6 prevede un complesso di interventi tesi a favorire l'impegno delle persone anziane in attività di utilità sociale e di volontariato, lo scambio intergenerazionale, la solidarietà tra le generazioni e il rispetto nei confronti degli anziani.

L'articolo 7 demanda a un decreto ministeriale la definizione dei livelli di servizio funzionali all'adeguamento dei servizi di trasporto pubblico locale, mentre l'articolo 8 prevede l'adozione di iniziative e misure finalizzate in via principale a favorire il turismo del benessere e il turismo lento e sostenibile delle persone anziane.

L'articolo 9 è volto alla promozione dell'impiego di strumenti di sanità preventiva e di telemedicina nell'erogazione delle prestazioni assistenziali.

L'articolo 10 dispone in merito alla possibilità per le persone anziane di ottenere una valutazione multidimensionale nell'ambito dei punti unici di accesso (PUA).

I commi da 1 a 5 dell'articolo 11 riguardano la promozione dell'incontro e del dialogo intergenerazionale. Il successivo comma 6 prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito e il Ministero della cultura possano promuovere attività intese alla valorizzazione e alla trasmissione della conoscenza del patrimonio culturale immateriale.

L'articolo 12 prevede la promozione di iniziative e progetti nell'ambito dell'attività sportiva.

I commi 1 e 2 dell'articolo 13 prevedono che le regioni e le province autonome promuovano l'accesso degli animali da affezione nelle strutture residenziali e nelle residenze protette, mentre il comma 4 modifica la disciplina relativa al fondo per il sostegno agli anziani proprietari di animali d'affezione e il comma 5 demanda a un decreto ministe-

riale l'individuazione dei requisiti e delle modalità per la distribuzione gratuita a enti del Terzo settore di medicinali veterinari per animali d'affezione.

L'articolo 14 concerne la presentazione di progetti di servizio civile universale in favore degli anziani.

L'articolo 15 prevede che il CIPA predisponga linee guida in materia di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane e di coabitazione intergenerazionale.

Il comma 1 dell'articolo 16 riguarda il ricorso a meccanismi di rigenerazione urbana. Il comma 2 demanda a un regolamento ministeriale la definizione degli standard edilizi e costruttivi relativi alle procedure di selezione delle iniziative progettuali di coabitazione da finanziare.

Le iniziative per la coabitazione sono oggetto altresì degli articoli 17 e 18.

Gli articoli 19 e 20 sono volti alla promozione della formazione delle competenze digitali.

L'articolo 21 dispone in merito alla definizione e all'articolazione del Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente (SNAA).

Le previsioni di cui all'articolo 22 riguardano le modalità di determinazione degli obiettivi di servizio e le modalità della progressiva attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS), nonché le relative modalità di erogazione tramite gli ambiti territoriali sociali (ATS), mentre gli articoli 23 e 24 disciplinano rispettivamente il sistema di monitoraggio dei LEPS e le funzioni degli ATS.

L'articolo 25 è volto a promuovere servizi di comunità a favore delle persone anziane non autosufficienti e delle loro famiglie.

Il successivo articolo 26 dispone in materia di integrazione tra servizi sanitari, socioassistenziali e sociali, mentre l'articolo 27 disciplina la valutazione multidimensionale unificata e l'articolo 28 reca ulteriori previsioni sull'attività dei PUA.

L'articolo 29 reca misure finalizzate a garantire un'offerta integrata di assistenza e cure domiciliari.

Gli articoli 30 e 31 concernono i servizi socioassistenziali e socio-sanitario di tipo residenziale e semiresidenziale.

L'articolo 32 garantisce, relativamente a determinati casi, l'accesso alle cure palliative.

In base all'articolo 33, le persone anziane che non versano nelle condizioni di non autosufficienza possono presentare istanza per l'accertamento della condizione di disabilità per accedere ai relativi benefici.

Gli articoli da 34 a 36 istituiscono, in via sperimentale, la « prestazione universale », erogata agli anziani non autosufficienti con determinati requisiti.

L'articolo 37 opera una ricognizione delle agevolazioni fiscali e contributive fruibili anche in caso di ricorso a prestazioni di lavoro, cura e assistenza di persone anziane non autosufficienti.

L'articolo 38 è volto a concorrere alla definizione degli standard formativi degli assistenti familiari impegnati nel supporto e nell'assistenza delle persone anziane non autosufficienti e all'istituzione di registri regionali di assistente familiare. Le regioni sono altresì chiamate a sottoscrivere accordi di collaborazione tra centri per l'impiego e ATS, con la finalità di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro degli assistenti familiari. Sono inoltre chiamate a promuovere corsi di formazione professionale finalizzati ad acquisire la qualificazione di assistente familiare.

L'articolo 39 reca disposizioni riguardanti la figura del *caregiver* familiare.

Infine, l'articolo 42 dispone in merito all'entrata in vigore.

Il vice ministro Maria Teresa BELLUCCI rammenta il percorso che ha portato all'approvazione della legge delega alla base dello schema di decreto legislativo in esame, connotato da una forte condivisione su un tema di particolare delicatezza. Auspica quindi che un analogo spirito costruttivo ispiri l'esame della proposta in titolo, volta a dotare l'ordinamento italiano di una disciplina organica relativa alla tutela delle persone anziane, assicurando che il Governo ha la massima apertura nei confronti delle proposte di miglioramento che saranno offerte dall'esame parlamentare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 19,45.*

**COMMISSIONE STRAORDINARIA**  
**per la tutela e la promozione dei diritti umani**

Martedì 6 febbraio 2024

**Plenaria**

**9<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**PUCCIARELLI**

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, le dottoresse Tina Marinari, ufficio campagne, e Francesca Loffari, ufficio relazioni istituzionali, di Amnesty International Italia.*

*La seduta inizia alle ore 12,30.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La presidente PUCCIARELLI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani in Italia e nella realtà internazionale: audizione di rappresentanti di Amnesty International in merito alla violenza sessuale come strumento di repressione in Iran**

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 30 gennaio scorso.

In apertura di seduta, nel rivolgere un saluto alle rappresentanti di Amnesty International Italia Tina Marinari e Francesca Loffari, la presi-

dente PUCCIARELLI ringrazia i colleghi senatori. Lascia quindi la parola a Tina Marinari e Francesca Loffari.

Le rappresentanti di *Amnesty International Italia*, Tina MARINARI, ufficio campagne, e Francesca LOFFARI, ufficio relazioni istituzionali, nel ringraziare per l'opportunità offerta, presentano il rapporto di *Amnesty International Italia* sull'uso sistematico della violenza sessuale quale strumento repressivo delle proteste dei manifestanti appartenenti al movimento « Donna Vita Libertà » del 2022. Riferiscono di aver raccolto 45 testimonianze di vittime di stupro, tortura e di altre forme di violenza fisica, psicologica e verbale da parte di agenti e forze di polizia dell'Iran, descrivendo in dettaglio episodi di violenza perpetrata ai danni di donne, uomini e addirittura minori, nonché casi di detenzione arbitraria di manifestanti sottoposti a ripetuti abusi e torture durante il periodo di prigionia. Infine, invitano la Commissione ad adoperarsi in tutte le sedi affinché il Governo iraniano ponga fine alle violenze e alle torture e rilasci le persone detenute per motivi politici.

Prendono quindi la parola per porre quesiti o formulare osservazioni, oltre alla presidente PUCCIARELLI, i senatori TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), LOMBARDO (*Misto-Az-RE*), CAMUSSO (*PD-IDP*), TESTOR (*LSP-PSd'Az*) e SENSI (*PD-IDP*).

A tutti rispondono esaurientemente Tina MARINARI e Francesca LOFFARI.

La presidente PUCCIARELLI ringrazia le rappresentanti di *Amnesty International Italia* intervenute nella seduta odierna e i colleghi senatori, e dichiara conclusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,15.*



## COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 6 febbraio 2024

### Plenaria

*Presidenza della Presidente*  
BRAMBILLA

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

#### INDAGINE CONOSCITIVA

##### **Sulla pubblicità dei lavori**

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

**Indagine conoscitiva sul degrado materiale, morale e culturale nella condizione dei minori, con *focus* sulla diffusione di alcool, nuove droghe, aggressività e violenza**

**Audizione di Fabio Ciciliano, Commissario straordinario al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano e di Luca Fella Trapanese, Assessore alle politiche sociali del Comune di Napoli (in videoconferenza)**

(Svolgimento e conclusione)

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Avverte poi che il Commissario straordinario Ciciliano è accompagnato dal Capo di Gabinetto, Laura Moscatello e da Stefano Ciavela, coordinatore dell'Ufficio Tecnico.

Fabio CICILIANO, *Commissario straordinario al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Luca FELLA TRAPANESE, *Assessore alle politiche sociali del Comune di Napoli*, collegato in videoconferenza, svolge un intervento sui temi all'ordine del giorno.

Interviene, per porre domande e formulare osservazioni, la deputata Michela DI BIASE (*PD-IDP*), a più riprese.

Fabio CICILIANO, *Commissario straordinario al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del Comune di Caivano*, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, nel ringraziare gli auditi per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico dell'odierna seduta.

*La seduta termina alle ore 14,35.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**  
**sul fenomeno delle mafie**  
**e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 6 febbraio 2024

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
**COLOSIMO**

*La seduta inizia alle ore 11,40.*

**Audizione del dottor Antonio Reppucci, della dottoressa Tania Giallongo e del dottor Gerardo Infantino, componenti della Commissione Straordinaria del Comune di Nettuno**

(Svolgimento e conclusione)

Chiara COLOSIMO, *presidente*, introduce l'audizione del dottor Antonio Reppucci, della dottoressa Tania Giallongo e del dottor Gerardo Infantino, componenti della Commissione Straordinaria del Comune di Nettuno.

Propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta).*

Chiara COLOSIMO, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta, sospesa alle ore 12,45, è ripresa alle ore 12,50.*

**Audizione della dottoressa Antonella Scolamiero, del dottor Francesco Tarricone e del dottor Agostino Anatriello, componenti della Commissione Straordinaria del Comune di Anzio**

(Svolgimento e conclusione)

Chiara COLOSIMO, *presidente*, introduce della dottoressa Antonella Scolamiero, del dottor Francesco Tarricone e del dottor Agostino Ana-

triello, componenti della Commissione Straordinaria del Comune di Anzio.

Propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta).*

Chiara COLOSIMO, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 13,50.*

**ERRATA CORRIGE**

Nel Resoconto Sommario delle Giunte e Commissioni n. 208 di mercoledì 31 gennaio 2024, seduta n. 99 della Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare (9<sup>a</sup>), alla pagina 62, tra la riga 18 e la 19, inserire le seguenti parole: « *Intervengono, ai sensi dell'art. 47, comma 1-bis, del Regolamento, l'avvocato Livio Proietti e il professor Andrea Rocchi.* ».





NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE  
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di martedì 6 febbraio 2024

**INDICE**

Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del  
Consiglio d'Europa:  
*Plenaria* . . . . . *Pag.* 137

---



**DELEGAZIONE**  
**presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa**

Martedì 6 febbraio 2024

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
**GARDINI**

**Incontro con Donika Gërvalla-Schwarz, Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri della Repubblica del Kosovo**

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

Elisabetta GARDINI, *Presidente*, dà il benvenuto al Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri della Repubblica del Kosovo, Donika Gërvalla-Schwarz.

L'Italia ha riconosciuto la Repubblica del Kosovo dopo pochi giorni dalla proclamazione dell'indipendenza ed ha sempre mantenuto nei confronti del Paese un atteggiamento di amicizia e supporto, come dimostrano i costanti incontri ai più alti livelli istituzionali. La situazione del Kosovo è, per i componenti della Delegazione presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, particolarmente rilevante in quanto il Paese ha presentato domanda di adesione al CdE. Su tale domanda, l'Assemblea sarà chiamata ad approvare un parere, a maggioranza dei 2/3 dei voti espressi, con cui si rimetterà poi la questione al Comitato dei Ministri per la decisione finale. Il parere è attualmente all'esame della Commissione Politica dell'Assemblea.

Ricorda che nel corso dell'ultima sessione dell'APCE, il 24 gennaio 2024, la Delegazione italiana ha incontrato il Presidente dell'Assemblea della Repubblica del Kosovo, Glauk Konjufca, il quale era stato audito anche dalla Commissione Politica. Durante l'incontro, il Presidente Konjufca si è soffermato sull'importanza che il Kosovo venga integrato nelle istituzioni europee e internazionali ed ha sottolineato che nel Paese viene già applicata la Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo. La legittima aspirazione del Kosovo a diventare membro del Consiglio d'Europa è peraltro legata all'andamento del processo di normalizzazione dei rapporti tra Serbia e Kosovo. Cede quindi la parola al Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri della Repubblica del Kosovo.

Donika GËRVALLA-SCHWARZ, *Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri della Repubblica del Kosovo*, auspica che sull'adesione del Kosovo al Consiglio d'Europa il Comitato dei Ministri possa pronunciarsi a maggio 2024, nella ricorrenza del 75esimo anniversario dell'Istituzione. Per il Paese è fondamentale che la Russia non sia più membro del Consiglio d'Europa, in quanto alcuni paesi sarebbero condizionati dalla sua presenza per decidere in merito all'adesione del Kosovo. Al momento, il Paese sa di poter contare su più dei 2/3 dei voti richiesti; rimane invece necessario spingere i paesi che non riconoscono il Kosovo a farlo.

Ha quindi evidenziato che ritiene maturi i tempi per l'ingresso del suo Paese nel Consiglio: se la Serbia avesse a cuore lo *status* delle serbe minoranze nel Nord del Kosovo dovrebbe favorire l'adesione al CdE, per garantire loro una maggiore tutela. Ricorda che molti rapporti approvati dall'Istituzione risultano favorevoli al Kosovo, testimoniando un alto livello di conformità ai principi statutari. Uno stato democratico e solido è il miglior servizio che si possa rendere ai cittadini e in quest'ottica il Ministro ribadisce l'interesse del Kosovo ad entrare anche nella NATO e nell'UE.

A livello interno si sta facendo il possibile e nel dialogo facilitato con la Serbia si cerca di essere costruttivi, ma ritiene che senza un segnale chiaro da parte degli stati membri la Serbia non modificherà il suo atteggiamento.

Elisabetta GARDINI, *Presidente*, ringrazia il Ministro e ricorda che l'Italia vuole svolgere un ruolo di facilitatore nel processo di adesione. Chiede peraltro alcuni chiarimenti in merito alla questione dello *status* dei Monasteri, all'associazione delle municipalità nel Nord del Kosovo e al provvedimento della Banca Centrale relativo al dinaro serbo.

Donika GËRVALLA-SCHWARZ, *Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri della Repubblica del Kosovo*, nel ricordare che la Banca centrale è un'istituzione indipendente, sottolinea che i provvedimenti adottati si sono limitati ad attuare le regole europee. Il dinaro serbo non è mai stato moneta di uso corrente in Kosovo, dove è stato adottato l'euro.

Per quanto riguarda la situazione nel Nord del Kosovo, ricorda che anni fa nella regione vi era un alto tasso di criminalità. Ora si è riusciti a garantire maggiore sicurezza e ad applicare i principi dello stato di diritto in tutto il Paese.

Piero FASSINO, *deputato (PD-IDP)*, conferma il sostegno alla richiesta del Kosovo di entrare nel CdE, auspicando che il negoziato con la Serbia vada avanti, anche se non pregiudiziale alla sua adesione.

Elisabetta GARDINI, *Presidente*, ringrazia il Ministro per il suo intervento ed i colleghi per il loro contributo.

Prima di chiudere la seduta, ricorda che entro il 29 febbraio i componenti della Delegazione devono presentare la dichiarazione di interessi; in caso di mancata presentazione della dichiarazione, il parlamentare sarà privato del diritto di essere nominato relatore e di essere designato componente di una commissione di osservazione elettorale.

*La seduta termina alle ore 15,17.*

